

## CCCXVIII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1949

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

## INDICE

Disegno di legge (Presentazione) . . . . .	Pag.	12417	PERSICO . . . . .	Pag.	12400
Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione) . . . . .		12429	BISORI . . . . .		12401
Disegno di legge : « Conversione in legge del decreto legge 11 ottobre 1949, n. 707, adotta- to ai sensi dell'articolo 77, comma secun- do della Costituzione, concernente provve- dimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposi- zioni in materia di imposte di fabbrica- zione » (650) (Seguito della discussione e ap- provazione):			GAVINA . . . . .		12401
PRESIDENTE . . . . .		12336	Disegno di legge : Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro » (206-B - Docu- mento XLVII) (Nuovo esame chiesto dal Pre- sidente della Repubblica) (Approvato dalla Ca- mera dei deputati) (Approvazione) . . . . .		12402
PARATORE . . . . .		12336	Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e na- vigazione, concluso a Beirut, tra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949 » (681- Urgenza) (Discussione e approvazione):		
LANZETTA . . . . .		12387	MENGHI . . . . .		12402
CARELLI . . . . .		12387	GALLETTO, <i>relatore</i> . . . . .		12403
MEDICI . . . . .	12388,	12397	BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .		12404
BRAITENBERG . . . . .		12389	Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e na- vigazione fra l'Italia e la Grecia, concluso a San Remo, il 5 novembre 1948 » (682) (Discussione e approvazione):		
SALOMONE . . . . .		12390	GALLETTO . . . . .		12417
TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	12390,	12398	Interpellanze (Annunzio) . . . . .		12429
BRASCHI . . . . .	12391,	12397	Interrogazioni (Annunzio) . . . . .		12429
ALDISIO . . . . .	12393,	12398	Presentazione di documento diplomatico . . . . .		12390
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .		12395	Sull'ordine dei lavori :		
TARTUFOLE . . . . .		12393	CINGOLANI . . . . .		12431
ARMATO . . . . .		12397	PRESIDENTE . . . . .		12432
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .		12398	MASTINO . . . . .		12432
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Buonocore, Franza ed altri : « Manteni- mento in servizio dei magistrati dei gradi IV e II', dopo compiuto il 70° anno di età fino al compimento di 75 anni » (524) (Discussione):			GAVINA . . . . .		12432
MENGHI . . . . .		12399	Sul processo verbale:		
PARATORE . . . . .		12400	ALLEGATO . . . . .		12386
GRASSI <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .		12400	PRESIDENTE . . . . .		12386
			PERSICO . . . . .		12386

La seduta è aperta alle ore 16.

### Sul processo verbale.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

ALLEGATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGATO. È col cuore gonfio dalla commozione che io voglio commemorare i lavoratori caduti a Torremaggiore. Ancora una volta nella terra del Mezzogiorno è stato sparso il sangue dei lavoratori...

PRESIDENTE. Onorevole senatore, è comune a tutto il Senato il senso di commozione e di compianto per le vittime degli episodi luttuosi e sanguinosi che si sono verificati nel Paese.

Al di fuori di ogni divisione di partito, al di fuori di ogni corrente politica, il Senato è unanime nell'esprimere il suo dolore quando sangue italiano, sangue di lavoratori, di umili cittadini italiani macchia il selciato delle nostre città e i solchi della nostra terra! Ma non è questo il momento di ripetere il dibattito di stamane. Non so quale sia lo scopo del suo discorso; se ella intende fare il processo delle responsabilità, manca il Ministro competente e discutere della questione in questo momento non si può. Se viceversa vuol commemorare le vittime, ella sarà contento che il Senato, nella sua unanimità, esprima questo senso di dolore e mandi un saluto ai morti di Torremaggiore, qualunque sia la causa e lo svolgimento dei fatti. Tutti i morti italiani, soprattutto se appartenenti al popolo, non possono che avere il nostro saluto. Ma la prego di rinviare le sue iniziative al momento opportuno. (*Approvazioni unanimi*).

ALLEGATO. La ringrazio, signor Presidente, e prendo atto di quanto lei ha affermato.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Ho preso la parola per dichiarare che, se fossi stato presente nella seduta di ieri, avrei votato contro l'ordine del giorno Scoccimarro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il verbale si intende approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione » (650).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione ».

È, questa, la terza seduta in cui viene in discussione il disegno di legge all'ordine del giorno. Dopo l'approvazione di un emendamento del senatore Ottani, si è discusso un emendamento del senatore Braschi. La discussione ebbe naturalmente oratori favorevoli e oratori contrari; infine si ritenne opportuno rinviare progetto ed emendamento alla Commissione di finanza. La Commissione di finanza dette parere favorevole all'emendamento Braschi. Senonchè, si osservò in altra tornata che era mancato il parere della Commissione di agricoltura. Il Presidente Bonomi giustamente ritenne che non fosse possibile rinviare il disegno di legge a questa Commissione, ma che, tutt'al più, la Commissione di finanza potesse chiedere il parere dell'8ª Commissione permanente.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La Commissione di agricoltura, a maggioranza, ha dichiarato di essere contraria all'emendamento Braschi. Comunicato tale parere alla Commissione di finanza, questa, riesaminata la sua decisione, l'ha confermata, cioè ha dichiarato di essere favorevole all'emendamento Braschi. Quindi ci troviamo di fronte al parere della Commissione di agricoltura contrario all'emendamento Braschi e al parere favorevole della Commissione

1948-49 - CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

di finanza. In questa situazione non resta che rimetterci al parere del Senato.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione di agricoltura si è in maggioranza pronunciata contro l'emendamento Braschi avendo ritenuto che esso frustrasse quelli che erano e sono gli scopi della legge. Vale la pena di sottolineare l'errore di avere mandato alla Commissione di finanza e non alla Commissione di agricoltura questo progetto di legge, perchè esso in sostanza è un progetto che riguarda la politica agraria e il provvedimento finanziario non è che il mezzo tecnico strumentale per la messa in esecuzione di un provvedimento di politica agraria.

In altri termini, il progetto di legge prende le mosse dalle necessità dei produttori di vini. Quindi, riconosciuta la necessità di compiere tutto quello che è utile per togliere dal mercato una quantità di vini poco alcolici e poco servibili che fanno ingiusta concorrenza ai vini buoni, e specialmente ai vini dell'Italia meridionale, che hanno una gradazione alcolica naturale di notevole importanza, è logico che tutto il resto del provvedimento debba solo servire lo scopo principale per cui il progetto di legge è stato presentato. Noi, che abbiamo sostenuto in Commissione d'agricoltura la necessità di non turbare lo spirito animatore della legge con un emendamento che certamente ne turberebbe l'armonia, siamo partiti dal concetto che autorizzare la condensazione del vino, sia pure attraverso un sistema di refrigerazione, e aumentarne il potere zuccherino, sia pure non con aggiunta di saccarosio, non avrebbe significato altro che frustrare l'intenzione della legge. La legge prevede che sino ad un certo numero di gradi, vale a dire sino a 10 gradi, quei determinati vini che dovrebbero essere condensati rimangano allo stato naturale e che gli altri vini, che hanno una gradazione superiore ai 10 gradi, siano venduti genuinamente.

Attraverso l'emendamento si vorrebbe consentire ai vini di gradazione inferiore ai 12 gradi di essere condensati fino a questo limite, attraverso un procedimento di concentrazione a freddo e con l'aggiunta di materie zuccherine, come glucosio e fruttosio. La Commissione

dell'agricoltura ha ritenuto che questo procedimento abbia carattere industriale e non strettamente agricolo; ha ritenuto altresì di dover difendere tutto quello che è prodotto genuino, non modificato attraverso questo o quel sistema industriale, lasciando inalterate le posizioni originali. Quelli che hanno vini di gradazione inferiore li vendano così come sono o li avviino alle distillerie per farne alcool. La legge prevede provvedimenti molto incoraggianti per quelli che vogliono avviare i vini scadenti di bassa gradazione alle distillerie: vi sono esenzioni del 40 per cento per il primo periodo di invecchiamento e del 16 per cento per il secondo periodo, fino a raggiungere una esenzione complessiva notevolissima, che non ha precedenti nel nostro Paese.

Noi abbiamo sostenuto in Commissione e sosteniamo ancora qui che l'emendamento Braschi debba essere respinto perchè specialmente dannoso per la produzione dell'Italia meridionale, maggiormente colpita dalla crisi. Abbiamo anche voluto agire contro il tentativo di introdurre in un provvedimento a carattere agrario un procedimento industriale. Quelli che vogliono trattare industrialmente i vini sono padronissimi di farlo, ma hanno l'obbligo di sottostare alle norme ordinarie previste per i trattamenti industriali. Non si può attraverso una legge che mette insieme provvedimenti di varia indole, arrivare a coonestare o la manovra subdola di industriali maliziosi o, quanto meno, l'attività di produttori che la legge non ha voluto proteggere.

In conclusione, insistiamo perchè il progetto di legge non sia menomamente toccato e venga approvato così come è stato presentato.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha presentato, insieme al senatore De Luca, il seguente emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole:

«...con la seguente modificazione: all'articolo 5, le parole "della zona di origine e fino a 21 gradi" sono sostituite dalle altre: "della zona di origine, da 12 fino a 21 gradi"».

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Onorevoli colleghi, nel prendere la parola sulla questione intendo anche riferirmi all'emendamento presentato insieme al

collega De Luca. È necessario che ripeta qui quello che ebbi occasione di dire in sede di Commissione: non posso aderire all'emendamento Braschi perchè lo ritengo sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto presidenziale, che suona così: « Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite annualmente le gradazioni normali dei vini delle singole zone vinicole ». È da supporre che l'emendamento implicitamente escluda l'intervento degli organi tecnici preposti alla sorveglianza della produzione vinicola in ogni zona e in ogni provincia. La modificazione Braschi non tiene conto degli interessi di un numeroso gruppo di produttori, anzi di tutte le categorie che dell'agricoltura fanno la base della loro attività nell'interesse proprio e di quello del Paese, e delle brillanti conquiste della tecnica. Non possiamo dimenticare, onorevoli colleghi, e non riconoscere l'opera degli organi tecnici che in ogni tempo e con encomiabile perseveranza hanno propagandato i più razionali sistemi colturali e di vinificazione per migliorare la qualità dei nostri vini. Con la proposta Braschi noi veniamo invece ad escludere questa particolare attribuzione degli organi di propaganda che hanno sempre raccomandato a tutti gli agricoltori, con l'autorità che proviene dalla loro funzione, in verità non semplice, di usare determinati sistemi di vinificazione: e io intendo per sistemi normali e razionali quelli che, fra l'altro, contemplano l'uso di mosti ad alto contenuto zuccherino.

Ma la discussione, almeno da quanto è possibile rilevare, sembra aggirarsi intorno alla opportunità di riconoscere o non riconoscere anche alla pratica della concentrazione a freddo il diritto di appartenenza ai procedimenti razionali di vinificazione. A mio avviso, imprudente sarebbe, per ovvie ragioni di obiettività, pronunciarsi in senso negativo. Che cosa si propone il sistema accennato se non l'aumento del grado alcolico mediante una più o meno accentuata disidratazione? Non è forse fondamentale interesse del settore vitivinicolo il miglioramento, del prodotto? In definitiva il metodo permette l'alcoolizzazione indiretta, agendo dall'interno all'esterno e non toglie affatto al vino il particolare ca-

rattere di genuinità. Evidentemente, noi tecnici, che abbiamo interesse di migliorare le caratteristiche organolettiche dei nostri vini da pasto, non possiamo ammettere che essi possano presentarsi al consumo al di sotto di una gradazione alcolica escillante da 10 a 12 gradi. Ecco perchè ho chiesto che i colleghi esaminino l'emendamento presentato da me e dal collega De Luca e lo accettino conservando l'ultimo comma dell'articolo 5 nel senso che la gradazione normale dei vini debba intendersi fino a 12 gradi. Conseguentemente le produzioni da 13 a 21 gradi potranno essere soggette all'imposta di fabbricazione sulla maggiore gradazione alcolica. Ripeto che intendo per sistemi normali anche quelli che inducono un aumento di alcool nel vino fino a 12 gradi, sia pure con l'applicazione di quegli accorgimenti tecnici che possono permettere il miglioramento della gradita bevanda.

Per detta ragione non sono d'accordo con l'emendamento del senatore Braschi, ma propongo il mio emendamento che, mentre rende operante l'ultimo comma dell'articolo 5, permette a tutti gli agricoltori di vinificare secondo i dettami della buona tecnica.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Il mio intervento è essenzialmente suggerito dall'opportunità di chiarire alcune circostanze di fatto, affinché il Senato sia perfettamente consapevole del provvedimento che sta per votare. È bene io ricordi al Senato che la Commissione di agricoltura, presente in un numero esiguo di componenti, ha votato l'emendamento Braschi nel rapporto seguente: otto contrari, sei favorevoli e tre astenuti. Se non erro, tra i senatori contrari c'era il collega Carelli, che, a sua volta presenta un emendamento che concederebbe l'esenzione per le concentrazioni a freddo fino a 12 gradi. Quindi uno dei senatori della Commissione dell'agricoltura che ha votato contro l'emendamento Braschi è favorevole ad una parziale esenzione, fino a 12 gradi.

Non bisogna dimenticare che l'emendamento presentato dall'onorevole Braschi muove essenzialmente dalla necessità di permettere lo sviluppo di una attività vitivinicola che, se uccisa sul nascere, potrebbe impedire uno

svolgimento favorevole alla nostra viticoltura. Voi sapete tutti che i gusti degli uomini si modificano col tempo. Il fatto che le popolazioni lavorino sempre più nel chiuso delle officine, dei laboratori e degli studi, e sempre meno all'aria aperta, ha concorso a far sì che il vino fornisca in modesta misura quegli alimenti dinamici che fino al 1914 avevano rappresentato una delle fondamentali riserve alimentari dei nostri lavoratori manuali. Ora, da qualche anno si è sviluppata una importante attività che consiste nella produzione di vini liquorosi, che hanno esemplari famosi nel Marsala e, all'estero, nel Porto. In Italia non si sono sviluppati soltanto nella forma di vermouth di altissima classe, come quelli piemontesi, ma anche in forma di vini liquorosi, che si producono tanto in Puglia quanto in Sicilia e Romagna. Si chiede perciò al Senato di essere favorevole a questo indirizzo, che assorbe una parte della produzione vitivinicola; e non soltanto quella emiliana a bassa gradazione, ma anche l'eccellente produzione pugliese-sicula per ottenere vini liquorosi che, dati i gusti delle popolazioni, sembrano destinati ad avere un grande avvenire. Nelle discussioni avute è risultato chiaro che i nostri colleghi, diciamo così, di opposizione — non opposizione politica poiché senatori di diversi partiti hanno votato secondo le loro convinzioni tecniche — si preoccupano di evitare la concorrenza dei vini della Valle Padana ai vini del Mezzogiorno. Ora, mi sembra che questa preoccupazione, dato che noi ci troviamo di fronte a dei vini dolci liquorosi, non possa essere sostanziale e quindi l'approvazione di questo emendamento non debba pregiudicare gli interessi dell'Italia meridionale e centrale, i cui vini sono ad alta gradazione, e di quella parte della settentrionale che produce pure vini eccellenti. Comunque devo dichiarare che, qualora il Senato intendesse respingere l'emendamento Braschi perchè preoccupato dei vini meridionali, allora io ed altri colleghi presenteremo un emendamento per proporre al Governo di accogliere il seguente suggerimento: di esentare cioè la concentrazione a freddo dei vini di soli tre gradi, qualunque sia il luogo di origine e il loro grado naturale. Per il caso

in cui il Senato, ripeto, non soddisfatto dei chiarimenti che ha avuto, votasse contro lo emendamento Braschi per preoccupazioni che chiamerei meridionalistiche, faccio presente che tali preoccupazioni non esisterebbero qualora fosse accolto il concetto seguente: « esenzione di tre gradi sopra la gradazione normale dei vini naturali per la produzione di vini liquorosi ». (*Commenti*).

Avverto che da parte di qualche collega ci sono preoccupazioni che si possono esprimere con le parole « speculazione ed evasioni fiscali ». Queste parole hanno, sì, un loro fondamento, ma non nella legge, bensì nel fatto che vi sono dei produttori disonesti. D'altra parte, la finanza, per quanto acuta sia, non può scoprire tutto. Quindi non è l'emendamento proposto che favorisce la speculazione: esso si propone soltanto di permettere lo sviluppo e l'affermarsi di un indirizzo della produzione vitivinicola, che io credo importante per molte zone del nostro Paese.

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha presentato, insieme ai senatori Rosati, Galletto, Carbonari, Lovera e Ottani, una proposta di modifica all'emendamento del senatore Braschi, consistente nell'aggiungere dopo le parole « per la produzione dei vini dolci » le altre « e liquorosi, escluso qualsiasi altro vino ».

Il senatore Braitenberg ha la parola per svolgere il suo emendamento.

BRAITENBERG. Con l'emendamento all'emendamento Braschi che ho presentato vorrei precisare che la facilitazione voluta dall'emendamento Braschi riguarda esclusivamente la fabbricazione di vini dolci e liquorosi, con l'esclusione di tutti gli altri vini.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, dopo il suo intervento, il senatore Medici ha presentato insieme ai senatori Bisolfi e Farioli, il seguente emendamento, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge nella seguente maniera: « Fermi restando i divieti previsti dalle leggi vigenti, relative alle concentrazioni a freddo, sulla maggiore gradazione alcolica, oltre la gradazione normale dei vini genuini della zona di origine, fino a 21°, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

« È consentita però in esenzione d'imposta la concentrazione a freddo fino ad un massimo di 3° di alcoole in volume, oltre il grado normale della zona, per la produzione (di vini dolci aventi una forza alcolica svolta non inferiore al 14 per cento in volume, e una densità zuccherina minima dell'8 per cento in volume ».

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, io prendo la parola esclusivamente per un chiarimento. Siccome avevo l'onore di presiedere l'8ª Commissione quando questa si pronunciò sullo emendamento Braschi, desidero far presente che la Commissione di agricoltura emise il suo parere sopra un testo di emendamento alquanto diverso da quello che oggi è sottoposto all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento Braschi che è oggi sottoposto all'esame del Senato è del seguente tenore:

*Aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole:* « ...con le seguenti modificazioni:

a) " all'articolo 5, dopo le parole: « imposta di fabbricazione. » aggiungere le altre: « È consentita però in esenzione di imposta la concentrazione a freddo fino a un massimo di tredici gradi di alcool in volume, per la produzione di vini dolci aventi una forza alcolica svolta non inferiore ai quattordici gradi in volume od un contenuto zuccherino minimo dell'8 per cento in volume. Tale concentrazione a freddo in esenzione sul prodotto finito è subordinata a licenza sul Ministero dell'agricoltura e foreste da rilasciarsi secondo la procedura in atto per la licenza vermouthe " »;

b) " allo stesso articolo 5 sopprimere la parola: « annualmente " ».

SALOMONE. In Commissione noi abbiamo esaminato il testo dell'emendamento che diceva: « aventi una forza alcolica ecc. ed un contenuto zuccherino ecc. »; deve trattarsi pertanto di un errore di stampa. La cosa ha importanza, in quanto ponendo « o » al posto di « e » si determina una cosa completamente diversa.

Ma vi è anche una diversità su quelli che sono i gradi, perchè nel testo che la Commis-

sione di finanza trasmise alla Commissione di agricoltura si parlava di 12 gradi, mentre nel testo dell'emendamento sottoposto al nostro esame si parla di 14 gradi.

Questo volevo rettificare e prendo occasione da questo intervento per esprimere il desiderio della 8ª Commissione che i disegni di legge che, in sostanza, come finalità ed oggetto, hanno attinenza all'agricoltura, anche se assumono altra forma, come nel caso del presente disegno di legge, che ha formalmente carattere fiscale, siano sottoposti all'esame della Commissione di agricoltura.

PRESIDENTE. Onorevole Salomone, spero che lei non abbia voluto fare un rilievo alla Presidenza.

SALOMONE. Ho inteso esprimere solamente un voto.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, le faccio un esempio. La Presidenza invia alla Commissione degli esteri tutti i trattati; se si dovesse aderire al suo desiderio, si dovrebbero inviare i trattati di commercio alla Commissione dell'industria e commercio, quelli che riguardano l'agricoltura) alla Commissione di agricoltura e così via; e, di questo passo la Commissione degli esteri non avrebbe più nessuna competenza. La Presidenza fa le assegnazioni alle Commissioni secondo i Ministeri donde emanano i disegni di legge; nella fattispecie — parlo per spiegare quel che fu fatto dalla Presidenza — il disegno di legge fu mandato alla Commissione di finanza perchè si trattava di un classico decreto catenaccio, del quale la competenza non poteva essere se non della Commissione di finanza.

Da ora la parola al rappresentante della Commissione di finanza perchè spieghi la differenza tra i due emendamenti, rilevata dal senatore Salomone.

TAFURI, *relatore*. Ricordo che la Commissione era disposta ad accettare l'emendamento Braschi, purchè si parlasse di concentrazione a freddo fino ad un massimo di 12 gradi e di forza alcolica svolta pure non inferiore ai 12 gradi. Oggi lo stesso emendamento viene riproposto in una nuova forma. In esso, infatti, si parla rispettivamente di 13 e di 14 gradi e si aggiunge una esenzione sul prodotto finito che non so se il Ministro delle finanze

potrà accettare. L'emendamento contiene, inoltre, una lettera b) che precedentemente non figurava e sulla quale non si sono pronunciate nè la Commissione finanze e tesoro, nè quella di agricoltura. Tale lettera è così formulata.

b) "allo stesso articolo 5 sopprimere la parola: « annualmente » ».

BRASCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. Devo dare qualche chiarimento. L'emendamento che fu presentato in Aula l'ultima volta era esattamente corrispondente, per quella che è la gradazione alcoolica, alla proposta di modificazione che oggi viene presentata. Si parlava cioè in quell'emendamento di una esenzione fino al 13° grado per la produzione di vini che abbiano un minimo di sostanza zuccherina dell'otto per cento e un minimo di alcool che arrivi a 13° — oggi 14° —. Mi spiego subito. La legge alla quale ci riferiamo e l'emendamento che io ho proposto non sono in rapporto ai vini di comune consumo. Noi intendiamo soltanto di difendere quella parte di vini — e l'ho detto, mi pare, molto chiaramente l'altra volta — che sottraiamo al consumo e al commercio comune.

Mi spiego: in tutte le zone, diciamo così, alcolicamente depresse, abbiamo la quantità a scapito della qualità; ed allora, mentre tutto il vino necessario per il consumo e il commercio viene trattato come in tutte le altre parti d'Italia, attraverso i tagli con vino del Mezzogiorno, una quota parte di vino in alcune zone d'Italia (mi riferisco particolarmente all'Emilia-Romagna) viene sottratta al consumo e al commercio comune e viene trasformata in vino liquoroso. Per limitare la nostra protezione, del resto in atto da decenni, a detto vino liquoroso e escludere quelle deviazioni che in parte potevano turbare l'amico e collega Braitenberg, ho voluto esprimere in termini tecnici le caratteristiche di tali vini. Il vino diventa liquoroso quando abbia il minimo di zucchero dell'8 per cento e il minimo di 14 per cento di alcool; l'8 per cento zuccherino non va d'accordo con il 12 per cento proposto dalla Commissione. Quando vi è questo minimo di zucchero nel vino non è più possibile tornare indietro, siamo già arrivati alla fase del vino li-

quoroso o del vermouth, e quelle contraffazioni che qualcuno temeva che si potessero compiere attraverso vini alcoolici, diluendoli con acqua, non sono possibili materialmente e tecnicamente.

Quando in passato si ebbero crisi vinicole, ne fu data la colpa, in molte parti d'Italia, ai nostri vini che, costando poco ed essendo in grande quantità, rovinavano il mercato, come lo rovinerebbero domani se non riuscissimo a portarli ad un grado tale da collocarli fuori dal mercato comune. Mettendo su un mercato un milione, due milioni di quintali di vini scadenti roviniamo i prezzi, facciamo precipitare il mercato in tutto il Paese. Nel 1929-30 cosa si è fatto?

Il nostro metodo si riduce sostanzialmente a togliere l'acqua dal vino. Nel Mezzogiorno ci si arriva anche con altri sistemi. Nel caso di produzione di vini passiti, ad esempio, si cava l'acqua dal vino attraverso il sole cui si espongono le uve. Se io prendessi un essiccatoio e mettessi le mie uve nell'essiccatoio e dopo andassi a pigiarle, raggiungerei il medesimo scopo che è oggi raggiunto attraverso la concentrazione. Per i vini passiti si cava con il sole quell'acqua che io cavo con la concentrazione. Così, invece di avere un milione di quintali di ettolitri di vino sul mercato, riduciamo a 500 a 600 mila ettolitri appena la quantità, migliorando la qualità.

Il prodotto che si ottiene non è più vino e quindi non turba il mercato e viene ad arricchire, anche con le esportazioni, il nostro Paese di una merce che è molto ricercata e sarà ricercata sempre di più.

Badate che non è una crisi vinicola quella che colpisce oggi il nostro Paese, ma è una crisi viticola. Siamo arrivati a questo: che, avendo 5-6 milioni di quintali di uva in meno di quella che avevamo nel 1940, abbiamo milioni di quintali di vino in più; più vino e meno viti, perchè il vino si fa oggi, talora, con tutto fuorchè con la vite. Ecco perchè noi intendiamo affermare la proibizione assoluta acchè entrino queste mistificazioni nel mercato.

Ripeto: estraendo l'acqua dall'uva rendiamo la parte zuccherina più densa, ciò che ci permette di vendere più facilmente 100 quintali di uva e di vendere un vino che, essendo diven-

1948-49 - CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

tato liquore, ha sbarazzato già il terreno da queste preoccupazioni che turbano tanto. E, seguendo questo sistema, che cosa facciamo? Seguendo questo sistema, si che andiamo incontro alla crisi vinicola! Oggi abbiamo davanti due relazioni, quella del Ministro delle finanze e quella del relatore della Commissione finanze e tesoro, che parlano ambedue di una crisi vinicola, che ha dettato il provvedimento fiscale; ma noi pensiamo che, se c'è una crisi vinicola, chi deve dare l'allarme è il Ministro dell'agricoltura. Invece il Ministro dell'agricoltura giorni fa al Senato proponeva di rinviare almeno di un anno la nuova disposizione. Lo stesso Ministro dell'agricoltura qualche giorno fa trasmetteva al Ministro delle finanze il voto espresso dal Comitato vitivinicolo, che raccoglie i competenti di tutte le parti d'Italia, pregandolo di volersi uniformare: a quell'ordine del giorno si richiama e si ispira il mio emendamento. Ora, invece, col decreto emesso si tende a spacciare e a mandare alla distillazione un vino che noi porteremmo alla dignità di liquore.

La crisi ha una portata nazionale ed è in parte una crisi di sottoconsumo ma, soprattutto, di sopraproduzione vinicola.

Nelle due relazioni cui ho accennato si dice candidamente che i nostri vini devono mandarsi alla distillazione e si pretende cambiare di colpo tutta una impostazione verso la quale si è operato da oltre venti anni in ubbidienza a leggi o a disposizioni precise. Dateci almeno il tempo. Bisogna tener conto che si tratta di un problema complesso di ordine tecnico, sociale, politico. Noi abbiamo trenta milioni di ore lavorative legate a questa viticoltura che, attraverso gli sforzi di una generazione, abbiamo difeso e rifatto dopo le distruzioni della fillossera!

Si verrebbe a creare un disagio tragico! Oggi c'è un senso di spavento nelle nostre zone! Vi sono cantine piene di vino e si attende con ansia una decisione che determini e orienti. I rappresentanti delle varie zone viti-vinicole italiane pensino che avverrebbe, quando sul mercato noi fossimo costretti a gettare due milioni di quintali di vino scadente a prezzi rovinosi e di concorrenza.

Fa meraviglia il decreto attuale quando nel luglio scorso il Ministero dell'agricoltura ri-

badiva una norma già in essere ed operante dal 1929: fu in base a tale norma che, di fronte alla crisi vinicola persistente, si arrivava alla geniale soluzione (parlo di regioni fra le più progredite nel campo dell'agricoltura) di creare un liquore proprio dai vini più scadenti, concentrando il succo dell'uva e valorizzandone, senza contraffazione, lo zucchero e l'alcool.

Da questa nostra industria nascono i vini liquorosi, nascono i nostri migliori vermouth che rappresentano una delle voci più favorevoli nel mercato internazionale. Volete sacrificare anche questa industria? C'è chi teme per il marsala, ma la crisi dei marsala è ben diversa. Quando ero giovane, si parlava del marsala come del vino che si poteva prendere quando, essendo moribondi, si voleva rivivere. Era allora il vino più prelibato, quasi una medicina. Difendiamo pure il marsala e lo difende difatti il Governo quando concede per il marsala il 70 per cento di esenzione dall'imposta sull'alcool (alcool fra parentesi, ricavato dalle carrube, dai datteri e da cento altre fonti diverse da quelle dell'uva) ma che la difesa non si trasformi in offensiva contro i nostri vini.

Venendo alla conclusione e riferendomi all'emendamento proposto dal senatore Braitenberg, dirò che l'accetto senz'altro; perchè deve essere ben chiaro quanto già detto e cioè che noi non difendiamo il nostro vino comune, nè intendiamo autorizzare o giustificare alcuna forma di alcoolizzazione. Se mai potrebbe dirsi che è l'articolo 5 che improvvisamente viene a rendere possibile tale alcoolizzazione del vino autorizzandola comunque purchè sia pagata l'imposta. Col mio, col nostro emendamento si resta fermi alle precedenti leggi ed alla circolare recente del Ministro dell'agricoltura.

Se il mio emendamento avrà il favore dell'Assemblea, accetto dunque senz'altro il chiarimento dell'amico Braitenberg. Egli l'altro giorno sorse a parlare dei vitivinicoltori di Bolzano, esprimendo delle apprensioni che oggi sono state dissipate in un esame più sereno e approfondito. Aderendo all'emendamento Braitenberg resta chiaro che ci riferiamo soltanto a vini liquorosi. Se poi il mio emendamento non dovesse essere accolto, io aderisco pienamente all'emendamento Medici, che in fon-

1948-49 - CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

do rappresenta il voto del Comitato vitivinicolo, che si è così espresso nella settimana scorsa, e riproduce un mio emendamento non accolto dal Governo e quindi ritirato.

Comunque e in ogni caso io vi scongiuro di voler ben ponderare e di non cedere alla tentazione di risolvere un problema così complesso, che pochi conoscono (o conoscono troppo in fretta e in via sommaria, E isso implica un nuovo ed opposto indirizzo di politica economico-agraria e porta alla distruzione di quello che tutta una generazione ha fatto. Dateci almeno il tempo di poter distruggere e sostituire le nostre viti, di poter creare l'allarme nel nostro Paese, prima di gettare sul lastrico tanta gente. Noi abbiamo difeso le nostre viti dalla fillossera, abbiamo costituito le nostre cantine sociali, abbiamo organizzato le nostre cooperative rese capaci di superare tutte le crisi che hanno imperversato in questi ultimi anni: dateci almeno il tempo per morire, prima di toglierci il lavoro di tutta una generazione. Vi prego di pensare ai mali passi, perchè un decreto di questo genere, passato alla leggera, comporterebbe gravissimi ed irreparabili danni.

Ho proposto in origine 14 gradi ed avevo poi ripiegato sui 13, ma ragioni tecniche si oppongono: con 8 gradi di zucchero si deve per forza arrivare ai 14 di alcool. Non sono voluto tornare ai 14 gradi nel mio emendamento perchè mi pareva quasi poco leale dopo il ripiegamento fatto ed enunciato. A me pare che l'articolo possa e debba essere accettato con consapevole coscienza da parte di tutto il Senato: giova a tutti, specialmente a quelli che credono di essere danneggiati. Se ne accorgerebbero tutti quando si verificasse di nuovo il fenomeno del 1929-30, quando cioè il nostro vino tornasse a gravare e a turbare il mercato italiano con la concorrenza rovinosa nei prezzi e provocasse un ingorgo maggiore nelle cantine delle diverse regioni che oggi soffrono per la denunciata crisi.

PRESIDENTE. Onorevole Braschi, vorrei pregarla di esaminare se non le sia possibile, per evitare una discussione lunga e per evitare anche altre osservazioni, ripiegare sull'emendamento del senatore Medici, perchè allora ridurremmo la discussione e la votazione in termini più concreti.

BRASCHI. Accetto la proposta per quanto si ottiene al comma a) del mio emendamento.

ALDISIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. Onorevoli colleghi, l'onorevole Braschi ha parlato con molto calore, com'è sua abitudine; debbo dire però che, malgrado questo, io sono rimasto ancora più fermo sul mio punto di vista, già espresso alla Commissione di agricoltura: il decreto in discussione deve essere approvato dal Senato integralmente, senza alcun emendamento.

Perchè è stato chiesto dalle categorie vitivinicole questo decreto? Per cercare di alleggerire la pesantissima situazione vitivinicola in Italia con un provvedimento che non è nuovo nella nostra legislazione e che in altre crisi, che purtroppo ricorrentemente si presentano nel nostro Paese, ha dato sempre discreti risultati, non foss'altro dal punto di vista psicologico.

Il decreto in discussione per la conversione in legge consente la distillazione dei vini con esenzione di buona parte della tassa di distillazione. Si tratta quindi di un provvedimento che si estende a tutte le regioni, valevole per tutti i vini; al fine, ripeto, di alleggerire la situazione di appesantimento creatasi in tutte le regioni d'Italia, e per garantire alle zone vitivinicole più colpite per l'eccessiva depressione dei prezzi la riconquista dei tradizionali mercati che nel passato hanno richiesto i vini da taglio per irrobustire i vini più leggeri e poco serbevoli. Questo lo scopo chiaro del decreto. Il Governo aderendo alla richiesta di larghissime zone vitivinicole a cultura specializzata, intese venire incontro a questo bisogno onde evitare conseguenze che potrebbero diventare veramente disastrose. L'onorevole Braschi, presentando l'emendamento all'articolo 5 che stiamo discutendo, si proporrebbe di annullare gli effetti che il decreto intende raggiungere, reclamando a favore di una determinata regione il beneficio della distillazione a tutte concesso ed inoltre il privilegio di concentrare a freddo il vino, onde riportarlo alla potenza di gradi 14 senza il pagamento di alcuna tassa. In altri termini sarebbe consentito ad alcuni industriali tale trasformazione, tale manipolazione in esenzione e con danno di tutte le regioni vitivinicole spe-

cializzate, alle quali invece intende venire incontro il decreto che il Senato è chiamato ad approvare. Ora, l'onorevole Braschi ha parlato nell'interesse di una zona che è la meno colpita dalla crisi perchè in essa la vigna non è cultura specializzata, ma complementare. Secondo il Poggi, nella pianura emiliana la vigna fu introdotta per sopperire alla deficienza dell'acqua potabile. Braschi ha detto e minacciato che in caso di rigetto del suo emendamento non si fermerà. Se io dovessi raccogliere la sfida, dovrei, a mia volta, dire che nemmeno noi ci fermeremo a vedere con indifferenza incrociare le braccia di migliaia di lavoratori, che dovrebbero, essi sì, abbandonare impianti che sono il frutto di una fatica immensa e di un lavoro che ha veramente del miracoloso, colla conseguenza di vedere seriamente compromessa l'economia di vaste contrade di ogni regione d'Italia.

Si è voluto accennare, a rinforzo della tesi Braschi, ad un certo parere del Comitato vitivinicolo presso il Ministero dell'agricoltura. Prudenza avrebbe dovuto evitare un simile richiamo. Io non so spiegarvi che cosa abbia potuto indurre tale Comitato a tirar fuori un simile emendamento che annulla gli effetti della legge; emendamento che, se mai, riguarda solo qualche industriale, mai i viticoltori italiani, compresi quelli delle zone che si vorrebbero difendere. Resto perplesso sui motivi non chiari che hanno mosso il Comitato. Ma desidero leggere all'Assemblea la prima parte dell'ordine del giorno, o parere, votato da questo Comitato, che, fra l'altro, è un esempio insigne di contraddizione. « Il Comitato, nella seduta dell'11 ottobre 1949, n. 707, ha riconosciuto che le disposizioni contenute nel decreto sono necessarie ed opportune onde ottenere, nell'interesse della viticoltura, il pieno rispetto del divieto di concentrazione a freddo dei vini comuni oltre i limiti della gradazione normale della zona di produzione ». Fatta questa precisa esplicita, inequivocabile premessa, il Comitato aggiunge che tuttavia si può consentire la concentrazione a freddo dei vini comuni fino ai 14 gradi. Non è chi non veda la chiara contraddizione e non è ingiustificato il sospetto che si muovano interessi che, peraltro, non si fa eccessiva fatica ad individuare.

Ma, onorevole Braschi, lei, per amor di tesi, ha fatto qui una affermazione del tutto arbitraria e stupefacente. Lei ha detto che nel Mezzogiorno il vino di alta gradazione si ottiene mettendo ad essiccare le uve, sicchè si fa un'evaporazione ed una concentrazione quasi simile a quella che lei richiede col suo emendamento. Debbo spiegarle che nel Mezzogiorno non si pratica lontanamente alcun sistema del genere da lei indicato e che la qualità e la gradazione sono effetto del sistema del basso ceppo e del sole che hanno come conseguenza una minor produzione unitaria, ma migliore qualità organolettiche e più alta gradazione? Questo dato tutti lo conoscono in Italia. La verità è che il Mezzogiorno produce vini di alta gradazione e di qualità, vini che hanno sempre avuto i loro mercati tradizionali in Toscana, nell'Emilia, nel Piemonte ed in altre regioni italiane. Oggi si vorrebbe turbare il corso di questi tradizionali mercati, di questo consuetudinario assorbimento che è un diritto dell'economia del Mezzogiorno e di quelle altre regioni d'Italia che, come il Mezzogiorno, producono vini di buona gradazione. A beneficio di chi? Si parla di cantine sociali, si parla di impianti collettivi, di interessi di produttori. No, onorevoli colleghi! Permettete che io vi dica che in questo non entrano nè i produttori diretti, nè le cantine sociali. Qua giocano particolari interessi di particolari attività industriali, lo riconfermo, a carattere quasi monopolistico, che ancora una volta intendono imporre il loro gioco a danno dei produttori del Mezzogiorno e particolarmente dei piccoli produttori. (*Approvazioni*). Si è detto che le zone difese dall'amico onorevole Braschi sarebbero particolarmente allarmate perchè il vino in esse prodotto non verrebbe più comperato. Comperato da chi? Da coloro che concentrano, cioè da coloro che industrializzano e ne fanno una particolare qualità che oggi si chiama vino liquoroso. Ecco gli interessi industriali che si nascondono dietro l'emendamento al quale ci opponiamo. A che cosa dovrebbero servire questi vini liquorosi? Si dice: alla fabbricazione del vermouth. Ma giorni fa, il senatore Brautenberg è venuto a dirci molto autorevolmente che bisogna evitare queste adulterazioni che finiscono con l'incoraggiare la fatturazione di

1948-49 - CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

pessimi prodotti, a danno dei classici vermouth italiani molto accreditati nel nostro e in molti altri Paesi, per i quali, se si vuole mantenere il primato degnamente raggiunto, non si può abbandonare l'uso dei moscati meridionali e dei vini di alta gradazione naturale, che hanno avuto il merito di fare la fortuna dell'industria del Piemonte. Se vogliamo incoraggiare la produzione di vermouth scadenti autorizzando la manipolazione dei cosiddetti vini liquorosi, in esenzione da ogni tassa, avremo fatto un doppio danno, all'economia meridionale e alla industria del settentrione, solo per locupletare uno o due ditte avidi di ulteriori ingenti guadagni.

Ecco perchè prego il Senato di approvare il decreto integralmente senza alcuna modifica od aggiunta. Noi che mostriamo spesso di commuoverci per le condizioni del Mezzogiorno, al momento di provare la sincerità dei sentimenti e dei propositi dimentichiamo facilmente. Per la gente del Mezzogiorno il vino rappresenta solo un po' di pane. Questo pane non gli sia conteso da chi da natura ha avuto tanto, nè tanto meno dalla avidità insaziabile di pochi speculatori. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi spiace che al senatore Braschi non piaccia che io mi debba occupare di questo provvedimento, ma il collega dell'agricoltura è impegnato all'altro ramo del Parlamento per la discussione di una sua legge ed è logico che qui, trattandosi di una legge di finanza, il Ministro delle finanze dica il suo parere.

Ora, il Senato vede che la questione su cui deve decidere è estremamente calda — sarà colpa del vino o dell'alcool di cui noi ci dobbiamo occupare — una questione nella quale gli animi sono estremamente divisi. Vediamo un po' di esaminare questa questione strettamente dal punto di vista tecnico, così come l'abbiamo vista noi, perchè se in tutta questa materia c'è un forte interesse dell'agricoltura il giudice finale avrebbe dovuto essere il fisco perchè non è stato possibile fare provvedimenti tali da salvare tutto il regime dell'alcool. Noi avevamo

una disposizione del decreto 26 aprile 1945 che consentiva le concentrazioni a freddo fino ai 14 gradi. Dai 14 gradi ai 21 gradi si pagava una imposta di fabbricazione. Al di sopra di 21 gradi il vino veniva considerato « spirito » ed assoggettato alle imposte particolari dell'alcool. I provvedimenti che il Governo ha preso in virtù dell'urgenza del provvedimento stesso, tendono a sostituire al termine di 14 gradi, punto di partenza, il termine medio della gradazione della zona in cui avviene la produzione. Il criterio che ha mosso il Governo nell'accettare questa soluzione è molto evidente. La concentrazione fino ai 14 gradi in esenzione stabiliva una certa disparità di trattamento da zona a zona nella produzione del nostro Paese ed inoltre presentava una gradazione che non era interamente giustificata perchè (e qui anch'io parlerò un po' da intenditore di questa materia) se io posso capire che si chieda un trattamento particolare per aiutare un vino ad essere reso conservabile e fare in modo che questo vino non debba subire un taglio fiscale per esser esportato in condizioni tecniche da essere conservato sul mercato, non riesco a capire perchè si debba dare un beneficio fiscale per fare una particolare lavorazione che rende quel vino atto ad una particolare destinazione. Quindi, se io dovessi decidere personalmente su questa questione, dopo aver sentito tanti pareri illuminanti ed aver visto tanto entusiasmo in questa discussione, forse sarei ancora in mezzo tra la cortesia del senatore Aldisio, che ha difeso il progetto del Governo *usque ad finem*, e il parere del senatore Braschi, che è veramente, secondo la mia valutazione, lontano dal concetto fondamentale che ispira il disegno di legge. Io mi muoverei piuttosto sulla linea dell'emendamento dei senatori De Luca e Carelli, il quale emendamento, tolto il fatto di sostituire 11 gradi a 12 gradi, ha questo carattere, di permettere questa operazione per portare i vini delle zone in cui la gradazione normale sia eventualmente inferiore al minimo di conservazione, al grado necessario per la normale conservazione e il normale commercio. Questa a me pare essere una soluzione di equità in questa vertenza. Noi portiamo tutte le zone del nostro Paese in grado di poter avere, attraverso normali ope-

razioni, un vino utilizzabile presso a poco così come viene prodotto e quindi trasportabile sul mercato senza creare un grosso pregiudizio per le zone che producono vini da taglio, ma senza neanche (permettano coloro che dicono che fino ad oggi la concentrazione fino a 14 gradi è stata valida)...

ALDISIO. Ma è solo dal 1945 che tutto questo si fa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dal 1945 è stata stabilita una distillazione fino al quattordicesimo grado.

Mi spiace, credevo che attraverso tante Commissioni di competenti oggi venissi solo a mettere uno spolverino sopra le vostre decisioni e non pensavo mai di essere, non dico l'arbitro, ma il suggeritore di una soluzione di questa controversia, altrimenti avrei portato tutte le leggi precedenti poiché è dal 1925 che si oscilla in questa materia. Ora noi abbiamo il decreto del 1945 e, fino a che non è venuto in mente a noi di parlare di crisi del vino, mentre si doveva avere il coraggio più realistico di parlare di assestamento del prezzo del vino....

RAJA. Questo è un errore che si va ripetendo dall'onorevole Segni, all'onorevole Vanoni e all'onorevole Grassi. È un errore perché la crisi vinicola esiste purtroppo e non la potete negare. Tutti vorremmo negarla, ma essa esiste.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Tutto è in crisi a questo mondo, ma che sia crisi l'eccesso di produzione rispetto al consumo direi di no. L'importante è di produrre bene e produrre a prezzi accettabili dal consumatore. Così facendo si vedrebbe che di crisi non si può parlare in questo campo. Oggi siamo in una situazione di difficoltà di commercio per le contraffazioni e perché vi sono consumatori che si servono di liquori che non hanno niente a che fare con il vino. Ma, se si ristabilisse la serietà e la correttezza in questo campo, creda pure che non si avrebbe crisi. Tuttavia il problema centrale resta ancora questo: dobbiamo creare una soluzione sufficientemente equa per tutte le zone del nostro Paese e non possiamo attraverso provvedimenti legislativi ricorrere a pratiche che non sono desiderate dalle singole parti. Possiamo desiderare di evitare le pratiche che possono essere considerate frau-

dolente e che perturbano rispetto all'equilibrio generale del Paese. Ora la proposta dei senatori De Luca e Carelli, correggendosi un grado alcoolico, mi sembra sufficientemente equa per tener conto delle esigenze di tutte le parti del nostro Paese. Non possiamo mettere in una legge: voi produttori di vini a 9 e 10 gradi rinunziate a produrre o tagliate obbligatoriamente i vostri vini. Dobbiamo permettere una normale pratica per portare il vino fino al minimo livello necessario per immetterlo nel commercio. Ma a parte questo, sarei d'accordo con la tesi di non seguire pratiche che distolgono la produzione dal suo indirizzo normale e che creano quindi confusione.

Come Governo mi rimetto anch'io, così come ha fatto il presidente della Commissione finanze e tesoro, all'alta saggezza del Senato: come membro di questa Assemblea esprimo il parere che personalmente voterei per l'emendamento dei senatori De Luca e Carelli.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Io ho ascoltato con molta attenzione l'appassionata parola del collega Aldisio e mi rendo conto che la preoccupazione da lui espressa in coincidenza con una situazione di produzione abbondante non può non lasciare perplesso chiunque circa la possibilità di accettare l'emendamento proposto dall'amico Braschi; emendamento proposto certamente non in funzione come qui si è asserito erratamente, di interessi industriali e capitalistici, ma in funzione degli interessi particolari di determinate zone. Però, dopo aver precisato questo, credo di poter aderire in pieno all'atteggiamento favorevole all'emendamento Carelli-De Luca assunto (dall'onorevole Ministro, perché è perfettamente esatto che in molte zone, per esempio, nella mia provincia, vi sono vallate dove il nostro contadino di montagna porta la terra su un po' di dura roccia e cerca di mettere su questa terra il tralcio della vite per avere il suo grappolo d'uva; e, quando vi sono 4,5 ore di sole al giorno anche in periodo estivo, è logico che non si possono avere vini ad alta gradazione. Ora, in queste zone che sono poverissime e depresse quanto le più depresse dell'Italia meridionale, ricorrere a vini da taglio per conservare la propria

1948-49 - CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

produzione e renderla commerciale mi sembrerebbe un assurdo contro la giustizia e la equità. L'emendamento De Luca-Carelli risolverebbe questo particolare problema, perchè in tali zone per rendere conservabile e utile un vino che altrimenti non si potrebbe ottenere, si potrebbe non ricorrere a tagli, ma al trattamento di cui si è parlato.

Voterò quindi a favore dell'emendamento De Luca-Carelli.

PRESIDENTE. Metterò ora in votazione, come emendamento più ampio e più vasto, anche perchè non riguarda soltanto un'aggiunta, ma modifica pure il capoverso dell'articolo 5, l'emendamento Medici.

Prima però desidero chiedere al senatore Braitenberg se egli intende mantenere l'aggiunta, che aveva proposto all'emendamento Braschi, anche per l'emendamento Medici.

BRAITENBERG. Mantengo il mio emendamento anche per l'emendamento del senatore Medici.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Siccome l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare è stato l'ultimo in ordine di tempo e non ho potuto illustrarlo e dato che esso introduce il concetto della gradazione normale di vini per zona, io non so se l'Assemblea desideri o meno procedere subito alla sua votazione.

PRESIDENTE. Per Regolamento devo mettere in votazione prima l'emendamento più ampio.

MEDICI. Allora se mi consente, onorevole Presidente, vorrei dare un breve chiarimento.

È estremamente dannoso nelle discussioni introdurre dei criteri regionalistici. Io ho sentito nella voce dell'amico Aldisio vibrare una passione antica per la viticoltura del Sud, che rispetto ed ammiro; però debbo notare che spesso le Assemblee numerose sono fuorviate quando nelle discussioni tecniche ed economiche entrano in gioco i sentimenti degli uomini.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, il suo intervento sta assumendo carattere politico. La prego di attenersi alla questione tecnica.

MEDICI. Dato che il Presidente mi richiama all'osservanza del Regolamento, d'è in sintesi che il mio emendamento si propone es-

senzialmente di consentire a tutti i vini d'Italia la esenzione di tre gradi oltre la gradazione normale, purchè siano destinati alla produzione di vini liquorosi.

PRESIDENTE. Le domando, senatore Medici, se accetta che l'emendamento del senatore Braitenberg sia aggiunto al suo.

MEDICI. Accetto.

ARMATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Poichè sono convinto che il detto *repetita jvant* non è adatto a questa Assemblea, non dovevo intervenire e non intervengo. Io ho parlato nella seduta scorsa ed ho detto le ragioni per le quali mi opponevo agli emendamenti all'articolo 5 del decreto di cui si chiede la conversione. Queste ragioni sono state ripetute egregiamente oggi dal senatore Aldisio. Voglio, riepilogando, dir solo che noi difendiamo, in questo momento — opponendoci agli emendamenti — il progetto del Governo, difendiamo l'articolo 5, difendiamo la relazione Tafuri e la opposizione a qualsiasi emendamento fatta in quest'Aula dallo stesso collega Tafuri nella prima seduta; difendiamo, soprattutto, l'economia vitivinicola del Mezzogiorno ed il pubblico erario. Perciò votiamo contro qualsiasi emendamento e preghiamo i colleghi di fare altrettanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Medici, del quale è già stata data lettura, con la modificazione proposta dal senatore Braitenberg. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dei senatori De Luca e Carelli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

BRASCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. Desidero ricordare che io ho inteso ripiegare in via subordinata sull'emendamento dell'onorevole Medici, senza tuttavia rinunciare al mio nel caso che quello venisse respinto.

1948-49 - CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Onorevole Braschi, l'emendamento suo (lettera a) e quello presentato dal senatore Medici si ispirano allo stesso principio. Il Senato ha votato contro l'emendamento Medici e non credo di poter porre ora in votazione quella parte del suo emendamento che si ispira allo stesso criterio.

BRASCHI. Non intendo fare una questione di procedura. Il mio emendamento, tuttavia, è più ristretto di quello dell'onorevole Medici, il quale intervenne ad un certo momento nella discussione allargando i benefici del mio emendamento alle varie zone d'Italia, ammettendo tutti alla esenzione per tre gradi.

Una volta respinto l'emendamento più generale, non è detto che il più particolare sia da ritenersi assorbito. Quindi io ritengo, non avendo ritirato il mio emendamento, che esso debba essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Avendo lei affermato di aderire al mio invito a ripiegare sull'emendamento del senatore Medici, io pensavo che ella non intendesse insistere nel suo emendamento. Comunque, per le ragioni che ho esposte, non credo che il suo emendamento possa essere posto in votazione.

Domando invece alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere sulla lettera b) dell'emendamento del senatore Braschi con la quale si propone di sopprimere all'articolo 5 del decreto legge la parola « annualmente ».

TAFURI, *relatore*. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Braschi perchè è perfettamente attendibile che ogni anno vi possano essere determinate condizioni che facciamo cambiare la gradazione media dei vini di una data zona. Sopprimere perciò la parola « annualmente » potrebbe essere un errore.

BRASCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. Io non ho illustrato la ragione di questa parte dell'emendamento, perchè mi sembrava che esso non avesse una grandissima portata: ho proposto la soppressione della parola « annualmente » non per sopprimere l'intervento del Ministro dell'agricoltura nella determinazione della gradazione del vino durante un'annata, ma per lasciare al Ministero stesso il fissare tempi e modi.

Colla dizione « annualmente » si arriverebbe all'assurdo di una determinazione dopo mesi da che il vino è già stato immagazzinato. Infatti quest'anno, pur essendo il decreto di cui ci occupiamo già in vigore da un mese e mezzo, nessuno ha fatto un passo, nè potrebbe farlo ancora per stabilire questa determinazione annuale. Credo, perciò, che potrebbe servire meglio quella della media decennale. Col mio emendamento però non si esclude quella annuale. Deciderà il Ministero competente.

ALDISIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. Dichiaro d'essere contrario all'emendamento Braschi perchè la produzione del vino, rispetto alla gradazione alcolica, muta di anno in anno a seconda delle vicissitudini del tempo. L'accertamento va fatto perciò annualmente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le ragioni già esposte dagli altri oratori e anche perchè la soppressione della parola « annualmente » renderebbe la norma incerta nella sua applicazione, frustrandone praticamente il contenuto, il Governo è contrario all'emendamento in discussione.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Desidererei precisare: sia ben chiaro che per gradazione normale deve intendersi quella ottenuta con sistemi tecnici razionali entrati nell'uso comune, nei processi di vinificazione. È un chiarimento che è necessario dare.

LANZETTA. È implicito.

CARELLI. Va bene, ma sarebbe opportuno precisare.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Volevo semplicemente osservare che la gradazione normale è stabilita dal Ministero dell'agricoltura attraverso i suoi organi tecnici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera b) dell'emendamento Braschi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge emendato secondo la proposta del senatore Ottani già approvata dal Senato. Esso risulta pertanto così formulato:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione con la seguente modificazione: « all'articolo 4, le parole: " lire quindicimila per ettanidro " sono sostituite dalle altre: " lire dodicimila per ettanidro " ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Presentazione di documento diplomatico.**

SFORZA, *Ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un « Libro Verde » contenente i documenti relativi ai negoziati all'O.N.U., nell'ottobre e novembre 1949, riguardanti le Colonie italiane.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sforza, Ministro degli affari esteri, della presentazione di un « Libro Verde » riguardante i negoziati sulle Colonie italiane.

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Buonocore, Franza ed altri: « Mantenimento in servizio dei magistrati dei gradi IV e III, dopo compiuto il 70° anno di età, fino al compimento di 75 anni » (524).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Buonocore, Franza ed altri: « Mantenimento in servizio dei magistrati dei gradi IV e III, dopo compiuto il 70° anno di età, fino al compimento di 75 anni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, è un'opera di giustizia il provvedimento su cui oggi il Senato è chiamato a discutere; un'opera di giustizia in quanto si tratta di rimediare ad una deplorevole lacuna dell'ordinamento giudiziario. Voi sapete che per i professori universitari l'età per il collocamento a riposo è stata portata a 75 anni. Il Senato ha, qualche mese fa, approvato una legge per cui i cancellieri e i segretari giudiziari sono collocati a riposo, non più a 65, ma a 70 anni. La proposta presentata dall'onorevole Buonocore e firmata da molti senatori tra cui chi vi parla, intende spostare il termine per il collocamento a riposo dei magistrati da 70 a 75 anni. Con ciò non si fa una concessione straordinaria perchè i magistrati che ne beneficieranno furono assunti in servizio con la legge del 1865, che fissava, appunto, i limiti di età a 75 anni, riaccorciati poi da una legge fascista.

È facile confutare l'obiezione che con tale progetto di legge si arrecherebbe pregiudizio ai giovani perchè i magistrati trattenuti sarebbero messi fuori ruolo.

Si dice anche che si avrebbero duplicati nelle cariche alte. Ad esempio, non ci può essere che un Presidente di una Corte di appello. Benissimo. Noi diciamo che si può, però, nominare *a latere* dello stesso Presidente un altro magistrato di pari grado che alleggerisca il titolare in tutte le funzioni amministrative.

Si aggiunge dagli obiettori che abbiamo bisogno di magistrati della carriera bassa, soprattutto dei giudici, e non di quelli di terzo e quarto grado. Ma, onorevoli colleghi, io richiamo la vostra attenzione su un progetto di legge che è stato presentato anche al Senato, e che si dovrà discutere prossimamente, con il quale si chiede la decadenza per i moltissimi ricorsi tuttora pendenti avanti alla Cassazione e presentati prima del 1945. Essi sono ben 14.000! Ecco dunque dimostrata la necessità di rafforzare il numero dei magistrati dei gradi di cui ci occupiamo.

Inoltre, al Supremo collegio noi abbiamo ben venti consiglieri di Corte di appello applicati! Perfino i giudici sono chiamati a lavorare nel massimario e nel ruolo!

1948-49 - CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

Per la copertura finanziaria ci viene richiamato l'insormontabile articolo 81 della Costituzione. Dove si prende il danaro per queste maggiori spese? Onorevole Ministro, il vostro Dicastero è il Dicastero per eccellenza attivo; sappiamo tutti che il bilancio del Ministero di grazia e giustizia non è mai in passività. Allora, ci mettano la buona volontà il Ministro e la Commissione di finanze e tesoro ed il danaro per sostenere le spese derivanti dal disegno di questa nuova legge si potrà facilmente trovare.

Onorevoli colleghi, approvando questo provvedimento compiremo anche un atto riguardoso verso la memoria del senatore Buonocore, il quale, sia come professore universitario che come avvocato, volle manifestare negli ultimi mesi della sua vita un sentimento di affettuosa solidarietà nei confronti di quei magistrati ai quali per l'integrità di carattere e per l'alto ingegno si deve la riconoscenza di tutta la Nazione. (*Applausi vivissimi*).

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La Commissione finanze e tesoro è d'avviso che la copertura, anche così come oggi il Ministro di grazia e giustizia prospetta la situazione, non esiste.

Inoltre la Commissione di finanze e tesoro afferma la necessità di non creare un precedente, che ritiene pregiudizievole alla finanza pubblica, e chiede che sia ascoltato il Ministro del tesoro rinviando la discussione del disegno di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Paratore, si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare per il quale io, come Ministro di grazia e giustizia, ho presentato degli emendamenti. Ora, debbo dire che, nel limite degli emendamenti da me presentati, la copertura della spesa rientrerà nei limiti del bilancio.

PARATORE. Il danaro ci può essere, non la copertura!

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Però, siccome da parte della Commissione di giustizia sono state proposte delle estensioni

che porterebbero la spesa molto oltre i limiti del bilancio, non posso che associarmi alla proposta del Presidente della Commissione di finanze e tesoro, che, cioè, sia presente il Ministro del tesoro.

Mi mantengo, però, nella linea in cui già mi posi quando venne per la prima volta in discussione questo disegno di legge e cioè nella seduta del 22 novembre nella quale si domandò se era possibile, tenendo presente il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, provvedere alle spese necessarie per l'attuazione delle norme proposte. Posso confermare che, nei limiti dei miei emendamenti, la risposta è affermativa. Si tratta di 182 magistrati, ed i posti vacanti danno luogo ad una minore spesa più che sufficiente per trattenere in servizio questo gruppo di magistrati. Ma, se andiamo oltre, ossia sulle 388 unità, secondo l'emendamento proposto da vari onorevoli senatori, superando di 200 unità quelli che sono i limiti da me tenuti presenti, debbo associarmi alla proposta fatta dalla Commissione finanze e tesoro.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione della giustizia si trova di fronte a questa situazione: c'è un disegno di legge d'iniziativa del compianto onorevole Buonocore, formulato in un certo modo; il Ministro ritenne di dover presentare degli emendamenti, per i quali assunse che le disponibilità erano sufficienti alla loro attuazione. Rinviata la discussione del disegno di legge alla Commissione competente, questa all'unanimità ha approvato una nuova formulazione in tre articoli, giungendo così ad un nuovo testo, assolutamente differente da quello formulato dall'onorevole Buonocore, col quale si precisava quali magistrati dovessero beneficiare di questo provvedimento e fino a quale epoca. Nella detta formulazione rientravano i magistrati trattenuti in servizio, quelli collocati a riposo dal 1° gennaio 1949 e quelli che sarebbero stati collocati a riposo successivamente. Il limite poi fu stabilito fino al 31 dicembre 1951.

Ora il Ministro ci dice che, di fronte a questa nuova formulazione del testo del disegno di legge fatto dalla Commissione, i suoi con-

teggî attuariali, che si riferivano soltanto a 182 magistrati non possono più valere per il numero di 284, quali sarebbero quelli beneficiati dal presente disegno di legge. Contemporaneamente il Presidente della Commissione di Finanze e tesoro fa una eccezione anche più profonda, perchè egli afferma che il sistema proposto dal Ministro, di stornare alcuni fondi, che dovrebbero servire ad altri scopi, cioè ai posti vacanti, per adoperarli per questi magistrati trattenuti o richiamati, non vuol dire copertura, ma vuol dire un gioco per linee interne di denaro che non copre le spese, ma finge di coprirle. È un tecnicismo perfettamente esatto dal punto di vista finanziario, ma che, secondo dice l'onorevole Paratore, costituirebbe un pericoloso precedente.

Stando così le cose, a me pare necessario — non so se la Commissione sia d'accordo — che anche questo punto sia chiarito, e sia chiarito dall'organo competente, cioè dal Ministro Pella. Poichè il Presidente ci ha informato che il Ministro Pella intende esporre il suo pensiero al riguardo, ritengo opportuno un rinvio di quattro o cinque giorni.

Voci. Rinviandolo alla Commissione.

PERSICO. No, alla Commissione no. O il Ministro Pella ci dirà che può accettare il testo ministeriale ed allora potremo discutere il testo ministeriale, o ci dirà che ci sono i fondi per accettare il testo della Commissione, ed allora potremo discutere il testo della Commissione. Quindi, nell'interesse stesso dei magistrati, propongo un breve rinvio.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Io sono favorevole a che si senta il Ministro Pella su questo disegno di legge.

Però, come già dissi nella seduta del 22 novembre, il 31 dicembre scade il termine entro cui il Ministro può trattenere in servizio i vecchi magistrati: dobbiamo quindi affrontare al più presto il problema, perchè al più presto deve poi deliberare sul disegno di legge anche la Camera. Ora, poichè ho sentito parlare di vacanze nella prossima settimana, faccio presente che il rinvio dovrebbe essere brevissimo: la discussione dovrebbe aver luogo in questa settimana, magari domani.

Aggiungo che, in sede di Commissione di giustizia, quale ospite, presi visione di alcuni emendamenti (diciamo così) transattivi sui quali sembrava che tutti i pareri dovessero convergere. Per non ostinarmi nei miei emendamenti, aderii anch'io alla soluzione transattiva, credendo che avesse l'adesione anche del Governo: sia del Guardasigilli, sia del Ministro del tesoro. Sento che così non è. Di fronte a questo, sia ben chiaro che io mantengo in tesi i miei emendamenti e solo in via di ipotesi resta ferma la mia adesione alla soluzione transattiva.

Siccome poi si è parlato di copertura, mi permetto di segnalare all'attenzione del Presidente della Commissione finanze e tesoro, del Ministro del tesoro e del Guardasigilli il mio articolo aggiuntivo 4 che elimina ogni aggravio per le finanze dello Stato.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Penso che la Commissione, per poter esprimere il suo parere, dovrebbe essere radunata allo scopo di sentire l'opinione dei componenti di essa, anche perchè mi sembra che la pregiudiziale posta dall'onorevole Paratore investa una questione di merito e di forma. Se tutte le volte che vi può essere un dissenso fra chi propone una legge e chi giudica delle disponibilità del bilancio la proposta fosse subordinata al parere dei rappresentanti della Commissione finanze e tesoro, *a priori* noi non avremmo più la possibilità di discutere nessun provvedimento.

Però, non è che io sia contrario al rinvio, ma dico che per esprimere un parere a nome della Commissione, particolarmente in merito ed in rapporto alla pregiudiziale dell'onorevole Paratore, è bene che i componenti della Commissione stessa siano sentiti.

PRESIDENTE. La discussione di questo disegno di legge viene rinviata per sentire il Ministro del tesoro. Non essendo possibile tenere seduta domattina, la discussione di questo disegno di legge sarà posta all'ordine del giorno della seduta di venerdì prossimo.

(Non facendosi opposizione, così resta stabilito).

**Approvazione del disegno di legge: «Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro» (206-B - Documento XLVII) (Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro».

Do lettura dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

I soprassoldi per il personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, 1° e 2° comma, e 263, 1° comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.

Alla copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge, si farà fronte con prelevamenti dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e precisamente, per quanto riguarda la Marina, dal capitolo 89, per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141, e per quanto riguarda l'Esercito, dal capitolo 34 e, in difetto di disponibilità, dal capitolo 235.

La presente legge ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e pongo ai voti l'articolo testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In attesa dell'intervento dei Ministri competenti e dei relatori dei disegni di legge che

seguono all'ordine del giorno, sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,50*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione, concluso a Beirut, fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949» (681-Urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione, concluso a Beirut, fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

LEPORE, *segretario*, legge lo stampato numero 681.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Lo Stato del Libano ha sostenuto una battaglia secolare per raggiungere la sua indipendenza e la costituzione in repubblica. L'Italia, quindi, che per il suo riscatto ha passato le stesse vicissitudini, non poteva che avere simpatia per esso. Difatti il nostro Paese, fin dal tempo del Risorgimento, l'ha protetto e aiutato nelle sue aspirazioni nazionali. A pochi è noto che lo Statuto di quel Paese che porta la data del 1861 è firmato anche dall'Italia che, così, diventava tutrice della sua autonomia che, se era limitata in fatto (il dominio fino alla prima grande guerra l'aveva la Turchia) giuridicamente era sempre esistente. Si deve a questo lontano Statuto se nel Libano poterono più facilmente entrare gli italiani che, scaglionatisi nelle sue fasciose città e in quelle della Siria, raggiungono oggi il numero di circa due mila, dediti in particolar modo al commercio, all'artigianato, alla navigazione e alle libere professioni. Ma essi, come era loro costume e dovere, si sono astenuti dal partecipare alle lotte interne, pur salutando con gioia la raggiunta indipendenza della Na-

zione ospitante. Arriva, perciò, opportuno il presente Trattato di perpetua amicizia, di commercio e di navigazione. Con esso si rafforzano i rapporti economico-commerciali, culturali e marittimi tra le due Nazioni. Si è ottenuto il trattamento nazionale e quello della Nazione più favorita. In caso di controversia, si dovrà ricorrere ad un arbitrato. Ma è sperabile che il patto in seguito venga perfezionato in ciò che riguarda l'emigrazione e le relazioni fra i due Paesi di carattere scientifico-culturale, essendo noto come i nostri istituti superiori d'istruzione vengano frequentati dai maggiori esponenti del popolo maronita.

Ma il mio intervento è dovuto anche allo scopo di segnalare al Senato con vivissima gratitudine la prima Nazione araba che molto ci ha aiutato all'O.N.U., insieme alle altre di eguale razza e alle indimenticabili Sud-americane di sangue nostro, per la risoluzione del problema coloniale. Ormai la penetrazione del nostro lavoro e della nostra produzione nel Medio Oriente ed in Africa ha per imprescindibile presupposto l'accordo con l'elemento arabo. Quindi, invitando il Senato a ratificare il Trattato del Libano, lo esorto anche a mandare un saluto riconoscente, oltre che alle Nazioni latine Sud-americane, anche a quelle arabe che, nonostante l'ostilità di qualche grande Nazione europea, ci sono state a fianco nella recente battaglia di Lake Success. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, ha la parola il relatore, senatore Galletto.

GALLETTO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo alla breve relazione che ho fatto su questo Trattato di pace, breve relazione se pensiamo alle proporzioni del Trattato stesso. Sono una trentina di articoli veramente bene coordinati e redatti colla collaborazione del nostro plenipotenziario Adolfo Alessandrini, che ha dato in questa circostanza una prova veramente buona della sua capacità ed abilità. C'è qualche lacuna nel Trattato ed è per questo che ho preso la parola, perchè voglio ricordare queste manchevolezze al Sottosegretario agli Esteri qui presente. C'è una lacuna di carattere culturale, nel senso che nel Trattato non è con-

templata nessuna clausola per lo scambio di rapporti di carattere culturale. È vero che il Libano è una delle repubbliche più evolute tra quelle sorte nella zona, diremo così, della « Lega Araba » — il Paese ha proprie università, propri centri culturali — ma sarebbe desiderabile che tra il Libano e l'Italia questo scambio culturale potesse avvenire soprattutto con la partecipazione degli studenti libanesi alle nostre università, come hanno fatto per il passato. È questo il sistema migliore per riprendere e sviluppare i rapporti di carattere commerciale ed anche spirituale tra il nostro e gli altri Paesi del Mediterraneo orientale.

Secondo elemento che non è contemplato nel Trattato e che potrebbe essere considerato di importanza minore, poichè poche saranno le possibilità, è quello dell'emigrazione nel Libano. Nel passato vi sono stati rapporti di carattere commerciale con questa zona. Se dovessi risalire nel tempo, penserei alla vecchia e gloriosa repubblica di Venezia, che ha avuto in tutto il Mediterraneo orientale basi e rapporti commerciali veramente notevoli, con quel sistema di penetrazione che ha lasciato tracce per secoli. Comunque con questo Paese, che ha notevole importanza economica e politica, dovrebbero essere coltivati tali rapporti.

Il terzo elemento è più delicato. Nel Trattato non si parla della partecipazione eventuale, anche indiretta, da parte nostra a quella « Lega Araba » costituita tra sette Paesi arabi di quella zona: Libano, Transgiordania, Palestina e Arabia Saudita. Anzi sembra che nel Trattato si escluda qualsiasi possibilità da parte dell'Italia di partecipare direttamente o indirettamente alla « Lega Araba ». Ora, vorrei raccomandare al Ministero degli Esteri di tenere presente questo nuovo importante organismo politico, perchè domani esso potrebbe avere ripercussioni notevoli sulla tutela dei nostri interessi in quella zona.

E, concludendo, aggiungo solo che sarebbe desiderabile che questi Trattati non venissero alla Camera e al Senato a cose compiute. Non so se questo rientri nella tradizione diplomatica consuetudinaria, ma così il Senato e la Camera approvano deliberazioni e trattati già definiti. Ora, questo è ammissibile quando le

1948-49 — CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

gose sono fatte bene come nel caso in esame, ma sarebbe tuttavia desiderabile che le Commissioni fossero rese edotte dei Trattati prima della loro stesura definitiva; e credo che ciò sarebbe utile e consigliabile anche politicamente.

Per tutto il resto mi richiamo alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato onorevole Brusasca.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispondo al senatore Menghi confidando pienamente le considerazioni che egli ha fatto sui rapporti tra l'Italia e il Libano. Indubbiamente, il Libano è stato uno degli Stati arabi che maggiormente ha compreso e sostenuto presso le Nazioni Unite la posizione dell'Italia e la necessità per il popolo italiano di continuare in Africa il suo lavoro. Il Trattato che noi abbiamo concluso con il Libano risponde quindi, non soltanto ad un interesse politico, ma anche ad un interesse morale, perchè il Libano e l'Italia sono legati da un'amicizia che noi desideriamo e vogliamo vivamente intensificare.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal relatore, prego lo stesso di tenere presente il modo col quale si svolgono le trattative internazionali. Il Governo, nell'ambito della politica generale approvata dal Parlamento, tratta con i singoli Stati e non è possibile chiedere di volta in volta l'approvazione particolare del Parlamento stesso per le singole clausole che si stipulano con i rappresentanti degli altri Stati. Il Parlamento è sovrano poi per accettare o respingere le conclusioni definitive formulate negli accordi che presentiamo alle Camere: una presentazione preventiva, anche soltanto davanti alle Commissioni, delle proposte e delle formulazioni che facciamo in sede di trattative non è possibile. Ne può dare atto il senatore Bastianetto che ha trattato a Belgrado gli accordi per la pesca; ne posso dare atto anch'io che sto trattando qui con la delegazione jugoslava per le riparazioni: solo sulla conclusione che si raggiunge defi-

nitivamente, all'ultimo momento, si può pertanto chiedere il voto del Parlamento.

Per quanto riguarda la Lega araba, non potevamo domandare di esservi ammessi, evidentemente, perchè non siamo un popolo arabo.

Abbiamo invece con essa molti rapporti in corso di amichevole sviluppo, tanto è vero che a Lake Success abbiamo avuto la soddisfazione di vedere approvate dalle delegazioni arabe le nostre proposte. Per quanto riguarda l'emigrazione, il Libano, come tutti i Paesi della Lega Araba, non ha molte possibilità da offrirci; vi è tuttavia un relativamente notevole numero di italiani che svolgono la loro attività in quei Paesi e particolarmente nel Libano. Anche senza espresse formulazioni di accordi, siamo certi che se ci saranno possibilità per l'emigrazione, nel clima della cordiale amicizia che esiste tra l'Italia e il Libano, esse verranno proficuamente utilizzate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso a Beirut, fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 30.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

**TRATTATO****di Amicizia, Commercio e Navigazione tra l'Italia ed il Libano**

Le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE**, et le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE**,

Animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié traditionnelle entre leurs deux Pays et d'en développer les relations économiques, commerciales et maritimes, ont résolu de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation sur la base des principes de l'égalité de traitement avec les nationaux et de la nation la plus favorisée et ont désigné, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE**:

Son Excellence Monsieur **ADOLFO ALESSANDRINI**, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Italie au Liban;

Le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE**:

Son Excellence **HAMID BEY FRANGIE**, Ministre des Affaires Etrangères et des Libanais d'Outre Mer;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

**Article premier**

Il y aura paix et amitié perpétuelle entre l'Italie et le Liban.

**Article 2.**

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que tous les différends, de quelque nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique, seront soumis à une procédure de règlement pacifique dans les conditions qui seront fixées par une convention spéciale.

**Article 3.**

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes peuvent librement entrer dans le territoire de l'autre partie et en sortir à tout moment, sous réserve des dispositions des lois de police, d'ordre et sûreté publics et de défense nationale qui sont applicables à tous les étrangers. Sous les mêmes réserves, ils pourront voyager sur ledit territoire, s'y établir et y séjourner aux mêmes conditions que les nationaux.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre de la plus constante protection et sûreté pour leurs personnes, leurs biens et intérêts et bénéficieront à cet égard des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux.

#### Article 4.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront de plein droit sur le territoire de l'autre Partie du même traitement que les nationaux en ce qui concerne les droits privés et civils, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, sauf dans les cas où la qualité de ressortissant de l'Etat est exigée par la loi du pays dans un intérêt d'ordre public, comme condition essentielle pour permettre l'exercice des dits droits et activités. Toutefois, le traitement des ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie ne pourra dans aucun cas être moins favorable que celui reconnu aux ressortissants de tout autre Etat, sous condition de réciprocité.

#### Article 5.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront pas tenus, sur le territoire de l'autre Partie, de payer des taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux payés par les nationaux pour l'acquisition des biens meubles ou immeubles ou pour disposer de ces biens par voie de vente, échange, donation, testament, héritage ou tout autre voie.

Les sociétés et associations bénéficieront, en tant que de besoin, des dispositions que dessus.

#### Article 6.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne prendre vis-à-vis de biens, droits et intérêts légalement possédés sur son territoire par les ressortissants de l'autre Partie, aucune mesure de disposition, limitation, restriction ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général, qui ne serait pas applicable dans les mêmes conditions à ses nationaux, ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour les indemnités auxquelles ces mesures donneront lieu.

#### Article 7.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, du même traitement que les nationaux en ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs biens. A cet effet, les ressortissants, les personnes juridiques et les sociétés civiles et commerciales de chacune des Hautes Parties Contractantes auront, sur le territoire de l'autre, libre et facile accès devant les Tribunaux et tous les degrés de juridiction, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits et intérêts. Ils jouiront à cet égard des mêmes droits et avantages que les nationaux. Ils ne seront pas astreints, conformément au chapitre III de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 sur la procédure civile, à fournir la *cautio judicatum*

*solvi* en se soumettant, toutefois, aux règles contenues dans ladite Convention et relatives à l'exécution des condamnations aux frais de justice. Ils jouiront en outre de l'assistance judiciaire gratuite, suivant les conditions du chapitre IV de la même Convention.

#### Article 8.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service militaire obligatoire, soit dans les armées de terre et de l'air ou dans la marine, soit dans la garde ou la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, d'ordre judiciaire, administratif ou municipal, de toute contribution, soit pécuniaire soit en nature, établie à titre d'équivalent d'un des services personnels visés ci-dessus et de toute réquisition et prestation militaires. Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location des immeubles, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires, auxquelles les nationaux peuvent également être appelés à se soumettre en qualité de propriétaires fonciers ou locataires d'immeubles.

Dans ce cas les intérêts des ressortissants de chacune des Parties jouiront, en ce qui concerne les compensations et indemnités et la fixation des prix de réquisition, de la même protection accordée en pareil cas aux nationaux.

Il est, en outre, entendu que, en ce qui concerne les matières ci-dessus, les ressortissants de chacune des Parties ne seront jamais traités dans le territoire de l'autre d'une manière moins favorable que les ressortissants de tout autre Etat.

#### Article 9.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, dans des situations identiques; ils bénéficieront notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions accordées pour charges de famille.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la perception, le cas échéant, soit de taxes dites de séjour, soit des taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, tant que ces taxes seront perçues sur les autres étrangers. Le taux de ces taxes ne pourra pas être supérieur à celui des taxes perçues sur les ressortissants de tout autre Etat.

#### Article 10.

Les sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières, bancaires, d'assurances, de transport, ainsi que les établissements publics d'assurance et tous autres établissements et sociétés de caractère économique, constitués conformément aux lois de l'une des Parties et y ayant leur siège social, seront reconnues de plein droit par l'autre Partie comme existant régulièrement.

Ils pourront s'établir sur le territoire de ladite Partie et y créer des filiales succursales et agences et y exercer toute activité industrielle, commerciale ou

économique, suivant les modalités, limitations et conditions établies par les lois en vigueur et qui sont applicables aux sociétés et établissements de tout autre pays, et si elles obtiennent l'autorisation nécessaire dans le cas où une telle autorisation est prévue par ces lois.

La capacité d'ester en justice desdits établissements et sociétés, ainsi que celle de leurs filiales, succursales et agences seront déterminées d'après leur statut et la loi du pays où ces sociétés et établissements ont été constitués.

Lesdits établissements et sociétés ne seront tenus, pour l'exercice de leurs activités commerciales, industrielles ou économiques dans le territoire de l'autre Partie, des impôts, droits ou taxes autres ni plus élevés que ceux perçus sur les nationaux.

Les ressortissants et les sociétés ou établissements de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront taxés par l'autre Partie qu'à raison de la part d'actif social qu'ils ont investi sur son territoire, des bénéfices qu'ils y réalisent ou des affaires qu'ils y pratiquent.

#### Article 11.

Tout en étant admis au bénéfice des avantages plus grands qui peuvent découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays, de faire dans ce Pays les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise et d'y rechercher des commandes avec ou sans échantillons chez les producteurs et commerçants, sans être soumis, à ce titre, à aucun droit ou taxe, pourvu que leur séjour dans le pays respectif ne dépasse pas six mois par an. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela serait permis aux voyageurs de commerce nationaux.

La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle indiqué dans la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève le 3 novembre 1923. Elle sera valable durant le cours de l'année solaire pour laquelle elle a été délivrée.

Chacune des Hautes Parties Contractantes fera connaître à l'autre les Autorités compétentes pour délivrer les cartes de légitimation.

En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche de commandes chez les personnes n'exerçant ni industrie ni commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les Hautes Parties Contractantes se réservent, à cet égard, l'entière liberté de leur législation.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés seront admis temporairement dans chacun des deux pays en franchise de droit, conformément aux règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne pourraient être identifiés lors de leur réexportation.

## Art. 12.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, réserve faite des cas où le présent traité en dispose autrement, pour tout ce qui concerne le montant, la garantie et la perception des droits, les formalités douanières, l'importation et l'exportation des marchandises, le transit, la réexportation, l'entreposage, la navigation et les transports, tout privilège, faveur ou immunité quelconque que l'une d'elle a déjà accordé ou accorderait à l'avenir à tout autre Etat, seront étendus immédiatement et sans conditions à l'autre Partie Contractante.

Par application de ce principe, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire d'une des Hautes Parties Contractantes ne seront soumis, à l'importation dans le territoire de l'autre Partie, à des droits ni plus élevés ni autres que ceux auxquels seront assujettis les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

De même à l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu au Liban, et à l'exportation vers le Liban il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes qu'à l'exportation des mêmes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard.

## Article 13.

Les dispositions de l'article 12 ne sont point applicables:

a) aux faveurs spéciales que chacune des Hautes Parties Contractantes aurait accordées ou accorderait à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de frontière;

b) aux obligations imposées à l'une ou à l'autre des Hautes Parties Contractantes en vertu d'une union douanière ou d'un régime similaire déjà contractés ou qui pourraient être contractés à l'avenir y compris les accords provisoires nécessaires pour la mise en œuvre des dites unions douanières ou régime similaires;

c) aux obligations imposées à l'une des Hautes Parties Contractantes par des accords économiques ou douaniers multilatéraux dont elle est partie et auxquels l'autre Partie Contractante peut adhérer;

d) aux avantages spéciaux que la République italienne aurait déjà accordés ou accorderait à l'avenir à la République de San Marino, à la Cité du Vatican ou à des territoires ayant un statut juridique spécial internationalement reconnu;

e) aux avantages spéciaux que le Liban aurait déjà accordés ou accorderait à l'avenir à un pays membre de la Ligue des Etats arabes ou membre de la Commission économique du Moyen-Orient.

## Article 14.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas entraver leur commerce réciproque par des prohibitions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles sont applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant dans des conditions identiques, pourront avoir lieu uniquement dans les cas suivants:

a) dans des circonstances exceptionnelles se rapportant à des prévisions de guerre;

- b) pour des raisons de sûreté publique;
- c) dans l'intérêt des monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;
- d) afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établis par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur, des marchandises nationales similaires;
- e) en vue de l'application des prescriptions de police sanitaire adoptées conformément aux principes internationaux y relatifs, dans l'intérêt de la santé publique ou de la protection des animaux et des plantes.

#### Article 15.

Les dispositions de l'article 14 ne portent aucune atteinte aux prohibitions ou restrictions quantitatives des importations et exportations des marchandises adoptées ou à adopter à titre temporaire par les Hautes Parties Contractantes en vue de sauvegarder l'équilibre de leurs balances des paiements. Ces restrictions pourront être aménagées chaque fois qu'il sera nécessaire.

Les Hautes Parties Contractantes appliqueront, toutefois, l'une vis-à-vis de l'autre, les prohibitions ou restrictions en vigueur de la façon la plus libérale.

En outre, dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes établirait de nouvelles prohibitions ou restrictions soit à l'entrée, soit à la sortie, l'octroi de dérogations ou la fixation de contingents seront examinés, sur demande de l'autre Partie Contractante, de façon à n'affecter que le moins possible les relations commerciales entre les deux Pays.

Néanmoins, l'importation d'échantillons sera toujours consentie.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent aussi à ne pas entraver l'importation des petites quantités d'un produit nécessaire pour obtenir ou conserver des brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et droits similaires.

#### Article 16.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exiger, pour établir l'origine des produits importés, la présentation de certificats constatant que l'article importé est de production ou de fabrication nationale, ou qu'il doit être considéré comme tel étant donné la transformation qu'il a subie sur le territoire de l'autre Partie.

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les chambres de commerce et d'industrie dont relève l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé, soit par le bureau de douane d'expédition à l'intérieur ou à la frontière.

Dans le cas où lesdits certificats ne seraient pas délivrés par une autorité gouvernementale autorisée à cet effet, le Gouvernement du pays importateur pourra exiger qu'ils soient visés par son représentant diplomatique ou par le fonctionnaire consulaire du lieu dont proviennent les marchandises. Les deux Gouvernements sont d'accord pour fixer, sur la base de la réciprocité, les droits à percevoir dans le cas où le visa serait exigé.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine.

## Article 17.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à admettre les certificats d'analyse délivrés par les laboratoires officiels de l'autre Partie pour établir que les produits naturels ou fabriqués, originaires du pays qui a délivré le certificat d'analyse, importés sur le territoire de l'autre, répondent aux prescriptions de la législation intérieure de ce dernier pays.

Chacune des Hautes Parties Contractantes conserve le droit de faire procéder, le cas échéant, et notamment en cas de suspicion de fraude, à toute vérification utile nonobstant la production du certificat d'analyse.

La procédure établie par chaque Partie pour assurer, dans les conditions ci-dessus énoncées, le prélèvement des échantillons ainsi que les modèles des certificats seront notifiés à l'autre Partie et agréés par elle.

La liste des laboratoires officiels chargés dans chaque pays de délivrer les certificats d'analyse sera notifiée, par chacun des deux Gouvernements à l'autre, dans le plus bref délai à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

## Article 18.

Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l'Etat, des autorités locales ou des corporations, grevant actuellement ou à l'avenir la production, la fabrication ou la consommation d'un produit quelconque dans le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les produits originaires et en provenance du territoire de l'autre, que pour les produits similaires nationaux.

## Art. 19.

Les Hautes Parties Contractantes se concèdent réciproquement la liberté de transit à travers leurs territoires par voie ferrée et par voie d'eau, par route et par air, pour les marchandises de quelque origine que ce soit, y compris celles d'origine de l'un des Etats contractants, les personnes de la nationalité de l'autre Partie, ainsi que leurs bagages, les navires, bateaux, voitures, wagons, avions et autres instruments de transport dont le trajet par lesdits territoires, accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôts, avec ou sans rupture de change, avec ou sans changement de mode de transport, n'est que la ratification d'un trajet total commencé ou devant être terminé en dehors des frontières de l'Etat à travers le territoire duquel le transit s'effectue.

En ce qui concerne la circulation des wagons de chemin de fer, les Hautes Parties Contractantes conviennent de leur appliquer, dans leurs territoires respectifs, les dispositions du Règlement pour l'usage réciproque des wagons de chemin de fer en service international révisé à Copenhague le 4 septembre 1947.

Les marchandises de toute nature, venant de l'une des Hautes Parties Contractantes, ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées, rechargées et réemballées.

Il est entendu que les marchandises de provenance quelconque qui transitent par les territoires d'une des Hautes Parties Contractantes ou qui y sont déposées dans des ports francs ou des entrepôts, ne seront pas soumises, à leur entrée dans les territoires de l'autre, à des droits de douane ou à des taxes autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, si les marchandises étaient importées directement du pays d'origine. Cette disposition s'appliquera aussi bien aux marchandises en transit direct qu'à celles qui transitent après avoir été ou transbordées ou réemballées dans un entrepôt.

Si une des Hautes Parties Contractantes accorde des avantages plus étendus que ceux prévus par le présent Traité à un pays n'ayant pas d'accès direct à la mer, tels avantages pourront être limités au pays indiqué.

#### Article 20.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins ou modèles industriels ou de fabrique de toute espèce.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour donner pleine et entière application, dans leurs relations reciproques, aux stipulations de la Convention d'Union de Paris du 29 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 4 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934.

Le droit exclusif d'exploiter une marque de fabrique ou de commerce, un brevet d'invention, un modèle d'utilité, un dessin ou modèle industriel ou une œuvre scientifique, littéraire ou artistique, ne pourra avoir, au profit des italiens sur le territoire libanais, ou des libanais sur le territoire italien une durée plus longue que celle fixée par la loi à l'égard des nationaux.

Si l'un des droits ci-dessus mentionnés est tombé dans le domaine public au pays d'origine, il ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

#### Article 21.

Les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités dans les ports de l'autre, soit à l'entrée soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux ou les navires de la nation la plus favorisée, et cela tant par rapport aux droits et taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que par rapport au placement de ces navires, leurs chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassins et docks et généralement pour toutes formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs organisations.

#### Article 22.

Seront complètement et réciproquement affranchis des droits de tonnage et d'expédition:

a) les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en reparti-  
ront sur lest;

b) les navires qui, en passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

c) les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations d'ordre commercial. Les droits et taxes sanitaires seront acquittés dans tous les cas.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations d'ordre commercial, le débarquement, le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'inavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage et la vente des marchandises avariées lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

#### Article 23.

Les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes entrant dans un des ports de l'autre Partie pour y décharger une partie de leur cargaison provenant de l'étranger pourront, en se conformant aux lois et règlements du pays, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane sauf ceux de surveillance, qui, d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

De même, les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront passer d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, pour y composer ou compléter leur chargement destiné à l'étranger, sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont ou seront soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En outre, les navires de chacune des Hautes Parties Contractantes effectuant le commerce entre des ports hors du territoire de l'autre, pourront transporter, entre deux ports des territoires de cette dernière Partie, les passagers munis de billets directs ou les marchandises accompagnées de connaissements directs, s'il résulte de ces documents que lesdits passagers et marchandises proviennent de localités ou sont destinés à des localités situées en dehors des territoires susdits; et, pour autant qu'ils seront engagés dans les transports visés ci-dessus, lesdits navires et leurs passagers et marchandises jouiront de tous les privilèges prévus par le présent Traité.

#### Article 24.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront libres de faire usage, dans le territoire de l'autre, sous les mêmes conditions et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, des canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, des signaux et feux à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et ponts publics, magasins et établissements pour le sauvetage et l'emmagasinage de la cargaison, des navires et autres objets, en tant que ces établissements ou ouvrages sont destinés à l'usage du public, qu'ils soient administrés par l'Etat ou par les particuliers.

Sauf les règlements spéciaux sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe s'il n'a pas été fait réellement usage de ces établissements et ouvrages.

#### Article 25.

Tout navire de l'une des Hautes Parties Contractantes qui serait forcé par la tempête ou par accident quelconque de se réfugier dans un port de l'autre Partie, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux qui seraient payés en pareil cas par un bâtiment national.

Si cependant le capitaine d'un navire marchand se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de ce conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

S'il arrivait qu'un navire de l'une des Hautes Parties Contractantes fût naufragé, échouât ou souffrît quelque avarie sur les côtes de l'autre Partie, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation, lui permettant en cas de besoin de déposer à terre ses marchandises, ou même de les transborder sur d'autres navires, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, à moins que lesdites marchandises ne soient livrées à la consommation intérieure.

Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débris, ses provisions et gréments, et tous les effets en marchandises qui auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, de même que tous les papiers trouvés à bord d'un tel navire, seront remis au propriétaire ou à ses délégués, sur leur réclamation.

A défaut de propriétaire ou d'agent sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire italien ou libanais dans le ressort duquel le naufrage ou l'échouement aura eu lieu.

Lesdits consuls, propriétaires ou agents ne paieront que les frais occasionnés par le sauvetage et par la conservation des objets sauvés.

#### Article 26.

La nationalité des navires sera constatée selon les lois de la Partie à laquelle appartient le navire, au moyen des titres et patentes se trouvant à bord, délivrés par les autorités compétentes.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties Contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre sans une déclaration de retrait de pavillon délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

Jusqu'à la conclusion d'un accord spécial pour la reconnaissance respective des certificats de jaugeage, les navires de chacune des Parties Contractantes, mesurés selon les règles du système Moorsom, ne seront pas assujettis dans les ports de l'autre Partie, pour le paiement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, la capacité nette de registre inscrite sur les papiers de bord étant considérée comme équivalente à la capacité nette de registre des navires nationaux.

## Article 27.

Le traitement des navires nationaux ou de ceux de la nation la plus favorisée ne s'étend pas:

- a) à l'application des lois spéciales pour la marine marchande nationale, en ce qui concerne les encouragements soit à l'industrie des constructions navales, soit à la navigation au moyen de primes ou d'autres facilités spéciales;
- b) aux privilèges concédés aux sociétés pour le sport nautique;
- c) à l'usage du service maritime des ports, des rades et des plages y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime;
- d) à l'émigration et au transport des émigrants, étant entendu que, à ce sujet, un accord pourra être conclu, le cas échéant, entre les Hautes Parties contractantes;
- e) au cabotage, qui est réservé aux navires nationaux;
- f) à la pêche dans les eaux territoriales des deux Etats.

## Article 28.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ouvrir, aussitôt que possible, des négociations en vue de conclure un ou plusieurs accords spéciaux pour assurer, dans la plus large mesure possible, aux travailleurs de chacun des deux Pays sur le territoire de l'autre et à leurs ayants-droits, l'égalité de traitement avec les nationaux en tout ce qui touche l'application des lois concernant la protection du travail, l'assistance médicale et hospitalière et les assurances sociales contre les différents risques.

## Article 29.

S'il s'élève entre les Hautes Parties Contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application du présent Traité et si l'une des Hautes Parties Contractantes demande que le litige soit soumis à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déferée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des Hautes Parties Contractantes ait à nommer en qualité d'arbitre un de ses ressortissants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d'un autre Etat ami.

Les Hautes Parties contractantes se réservent de s'accorder à l'avance et pour une période de temps déterminée, sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre.

La décision des arbitres sera définitive et aura force obligatoire.

## Article 30.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur trente jours après l'échange des ratifications et aura

une durée de cinq ans. Ce délai passé, il pourra être dénoncé en tout temps, la dénonciation prenant effet six mois à compter du jour de sa notification.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leur sceau.

FAIT à Beyrouth, en double exemplaire, le 15 février 1949.

*Pour la République Italienne*

ADOLFO ALESSANDRINI

*Pour la République Libanaise*

HAMID B. FRANGIE

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Presentazione di disegno di legge.**

PELLA, *Ministro del tesoro ed interim del bilancio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959 » (741-*urgenza*).

Data la natura del provvedimento, ho l'onore di sollecitare la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di procedura d'urgenza fatta dall'onorevole Ministro del tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura d'urgenza.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Grecia, concluso a San Remo il 5 novembre 1948 » (682).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Grecia, concluso a San Remo il 5 novembre 1948 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

LEPORE, *segretario*, legge lo stampato n. 682.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e do la parola al senatore Galletto incaricato dalla 3ª Commissione permanente di sostituire il relatore, che è assente.

GALLETTO. Questo Trattato con la Grecia è fatto sulla falsariga di quello con il Libano e lo precede di tre o quattro mesi. È il primo della serie di trattati che si stanno stipulando con i Paesi del Mediterraneo orientale. La relazione che accompagna questo disegno di legge si richiama alla trentina di articoli di cui è composto il Trattato; dalla lettura di questa relazione gli onorevoli colleghi potranno prendere esatta visione di tutto quanto verte sul Trattato stesso. Mi sembra che in proposito con ci sia altro di aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione, fra l'Italia e la Grecia concluso a San Remo il 5 novembre 1948.

(È approvato).

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

## TRAITÉ

### d'Amitié, de Commerce et de Navigation entre l'Italie et la Grèce

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE et SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES, animés d'un égal désir de renouer la tradition et resserrer les liens d'amitié entre leurs deux Pays et d'en développer les relations économiques, commerciales et maritimes, ont résolu de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation sur la base des principes de l'égalité de traitement avec les nationaux et de la nation la plus favorisée et ont désigné, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

Son Excellence Monsieur Carlo SFORZA, *Ministre des Affaires Etrangères*

et

SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES:

Son Excellence Monsieur Constantin TSALDARIS, *Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères.*

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura paix et amitié perpétuelle entre l'Italie et la Grèce.

Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends, de quelle nature qu'ils soient, qui s'élèveraient entre Elles et n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique, seront soumis à une procédure de règlement pacifique dans les conditions qui seront fixées par une convention spéciale.

Art. 3.

Sous réserve des dispositions des lois de police, d'ordre et sûreté publique et de défense nationale qui sont applicables à tous les étrangers, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes peuvent entrer librement dans

le territoire de l'autre Partie, en sortir, voyager, s'établir sur le territoire et y séjourner aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils jouiront sur le territoire de l'autre, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, de la même protection que les nationaux.

Au cas où l'une des Parties contractantes déciderait d'interdire l'accès d'une zone déterminée du Pays, il est entendu que cette interdiction ne serait appliquée aux ressortissants de l'autre Partie qu'à la condition que la dite mesure soit valable pour tous les ressortissants étrangers.

#### Art. 4.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront de plein droit sur le territoire de l'autre Partie du même traitement que les ressortissants de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne les droits civils, l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions et des métiers, sous condition de réciprocité.

#### Art. 5.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront dans le territoire de l'autre Partie les mêmes droits que les nationaux de posséder et louer toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, de l'acquérir et d'en disposer par vente, échange, donation, testament ou d'autre manière, ainsi que d'hériter *ab intestato* sans payer des taxes ou impôts autres ou plus élevés, que les nationaux. Sont toutefois réservées — en ce qui concerne l'acquisition, la possession et l'usage des biens immeubles — les exceptions et restrictions établies pour les étrangers par la législation des Hautes Parties contractantes à l'égard de la sûreté de l'Etat et qui sont applicables aux ressortissants de tout autre Etat. En tout cas aucune des Hautes Parties contractantes ne sera obligée à concéder, en cette matière, aux ressortissants de l'autre, des droits plus étendus que ceux qui seraient en fait concédés à ses nationaux dans le territoire de cette dernière Partie.

#### Art. 6.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne prendre vis-à-vis des biens, droits et intérêts légalement possédés sur son territoire par les ressortissants de l'autre Partie aucune mesure de disposition, limitation, restriction ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général, qui ne serait pas applicable dans les mêmes conditions à ses nationaux, ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour les indemnités auxquelles ces mesures donneront lieu.

#### Art. 7.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre du même traitement que les nationaux en ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs biens. A cet effet les ressortissants; les personnes juridiques et les sociétés civiles et

commerciales de chacune des Hautes Parties contractantes auront sur le territoire de l'autre libre et facile accès devant les Tribunaux à tous les degrés de juridiction, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits et intérêts. Ils jouiront à cet égard des mêmes droits et avantages que les nationaux. Ils ne seront pas astreints, conformément au chapitre III de la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 sur la procédure civile, à fournir la *cautio judicatum solvi* en se soumettant, toutefois, aux règles contenues dans ladite Convention et relatives à l'exécution des condamnations aux frais de justice. Ils jouiront en outre de l'assistance judiciaire gratuite, suivant les conditions du chapitre IV de la même Convention.

#### Art. 8.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service militaire obligatoire, soit dans les armées de terre et de l'air ou dans la marine, soit dans la garde ou la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire judiciaire, administrative ou municipale, de toute contribution, soit pécuniaire soit en nature, établie à titre d'équivalent d'un des services personnels dont ci-dessus et de toute réquisition et prestation militaire. Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location des immeubles, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires, auxquelles les nationaux peuvent également être appelés à se soumettre en qualité de propriétaires ou locataires d'immeubles.

Dans ce cas les intérêts des ressortissants de chacune des Parties jouiront, en ce qui concerne les compensations et indemnités et la fixation des prix de réquisition, de la même protection accordée en pareil cas aux nationaux.

Il est, en outre, entendu que, en ce qui concerne les matières ci-dessus, les ressortissants de chacune des Parties ne seront jamais traités dans le territoire de l'autre d'une manière moins favorable que les ressortissants de tout autre Etat.

#### Art. 9.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que se soit, et sans égard pour le compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, dans des situations identiques; ils bénéficieront notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions accordées pour charges de famille.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la perception, le cas échéant, soit de taxes dites de séjour, soit des taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, tant que ces taxes seront perçues sur les autres étrangers. Le taux de ces taxes ne pourra pas être supérieur à celui des taxes perçues sur les ressortissants de tout autre Etat.

#### Art. 10.

Les sociétés civiles et commerciales (industrielles, financières, bancaires, d'assurances, de transport, etc.) ainsi que les établissements publics d'assurances et autres en tant qu'ils exercent sur le territoire de l'autre Partie une activité

de caractère exclusivement commercial, régulièrement constitués sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, et y ayant leur siège sociale, seront reconnus de plein droit par l'autre Partie comme existant régulièrement.

La légalité de la constitution de ces sociétés et établissements et leur capacité d'ester en justice, ainsi que celles de leurs succursales et agences, seront déterminées d'après leur statut et la loi du pays où ces sociétés et établissements ont été constitués.

Ils pourront s'établir, créer des filiales, succursales et agences et exercer toute activité industrielle et commerciale, suivant les modalités, limitations et conditions établies par les lois en vigueur et qui sont applicables aux sociétés et établissements de tout autre pays.

Lesdites sociétés et établissements n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles dans le territoire de l'autre Partie des impôts, droits ou taxes, ni autres ni plus élevés, que ceux perçus sur les nationaux.

#### Art. 11

Tout en étant admis au bénéfice des avantages plus grands qui peuvent découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit sur la production d'une carte de légitimation et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays de faire dans ce Pays les achats pour leurs commerce, fabrication ou autre entreprise et d'y rechercher des commandes avec ou sans échantillons chez les producteurs et commerçants, sans être soumis, à ce titre, à aucun droit ou taxe, pourvu que leur séjour dans le pays respectif ne dépasse pas six mois par an. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela serait permis aux voyageurs de commerce de tout autre Pays.

La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle indiqué dans la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923.

Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités compétentes à délivrer les cartes de légitimation.

Ce document est valable pour le cours de l'année solaire pour laquelle il a été délivré.

En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche de commandes chez les personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les Hautes Parties contractantes se réservent, à cet égard, l'entière liberté de leur législation.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés seront dans chacun des deux Pays admis temporairement en franchise de droit, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation.

## Art. 12.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que, réserve faite des cas où le présent Traité en dispose autrement, pour tout ce qui concerne le montant, la garantie et la perception des droits, les formalités douanières, l'importation et l'exportation des marchandises, le transit, la réexportation, l'entreposage, la navigation et les transports, tout privilège, faveur ou immunité quelconque, que l'une d'Elles a déjà accordé ou accorderait à l'avenir à tout autre Etat, seront étendus immédiatement et sans conditions, à l'autre Partie contractante,

En application de ce principe, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire d'une des Hautes Parties contractantes ne seront soumis, à l'importation dans le territoire de l'autre Partie, à des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les produits similaires de la nation la plus favorisée.

De même à l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Grèce, et à l'exportation vers la Grèce, il ne sera perçu en Italie, des droits de sortie ou taxes autres ou plus élevés que ceux perçus à l'exportation vers le pays le plus favorisé.

## Art. 13.

Les dispositions de l'article 12 ne sont point applicables:

a) aux faveurs spéciales que chacune des Hautes Parties contractantes aurait accordées ou accorderait à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de frontière;

b) aux obligations imposées à l'une ou à l'autre des Hautes Parties contractantes par les engagements assumés dans le cadre d'une union douanière, d'un accord économique régional ou d'un régime similaire, y compris ceux découlant des accords provisoires conclus dans ce but;

c) aux obligations imposées à l'une des Hautes Parties contractantes par des accords économiques ou douaniers multilatéraux dont elle serait Partie et auxquels l'autre Partie contractante pourrait adhérer;

d) aux avantages spéciaux que la République Italienne aurait déjà accordés ou qu'elle accorderait à l'avenir à la République de San Marino, à la Cité du Vatican ou à des territoires ayant un Statut juridique spécial, internationalement reconnu.

## Art. 14.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver leur commerce réciproque par des prohibitions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

a) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

b) pour des raisons de sûreté publique;

c) pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

d) afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions, qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport, ou la consommation, à l'intérieur, des marchandises indigènes similaires;

e) par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.

#### Art. 15.

Les dispositions de l'art. 14 ne portent aucune atteinte aux prohibitions ou restrictions quantitatives des importations et exportations de marchandises adoptées en voie temporaire par les Hautes Parties contractantes à la date du présent Traité en vue de sauvegarder l'équilibre de leurs balances des paiements. Ces restrictions pourront être aménagées toutes les fois qu'il sera nécessaire.

Les Hautes Parties contractantes appliqueront toutefois, l'une vis-à-vis de l'autre, les prohibitions ou restrictions en vigueur de la façon la plus libérale.

En outre dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes établirait de nouvelles prohibitions ou restrictions soit à l'entrée, soit à la sortie, l'octroi de dérogations ou la fixation de contingents seront examinés sur demande de l'autre Partie contractante, de façon à n'affecter que le moins possible les relations commerciales entre les deux Pays.

En tout cas, l'importation d'échantillons ainsi que de marchandises en petite quantité aux effets du commerce sera toujours consentie.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent également à ne pas s'opposer à l'importation de petites quantités d'un produit nécessaire pour l'obtention ou la protection des brevets d'invention, marques de fabrique, droits d'auteur et autres droits similaires.

#### Art. 16.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra exiger, pour établir l'origine des produits importés, la présentation de certificats constatant que l'article importé est de production ou de fabrication nationale ou qu'il doit être considéré comme tel, étant donné la transformation qu'il a subie dans le pays d'où il provient.

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les chambres de commerce et d'industrie, dont relève l'expéditeur, soit par tout autre organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé, soit par le bureau de douane d'expédition à l'intérieur ou à la frontière.

Dans le cas où lesdits certificats ne seraient pas délivrés par une autorité gouvernementale, à cela autorisée, le Gouvernement du Pays importateur pourra exiger qu'ils soient visés par l'autorité diplomatique du pays ou par l'autorité consulaire compétente dans le lieu duquel proviennent les marchandises. Les deux Gouvernements sont d'accord pour fixer, sur la base de la réciprocité, les droits à percevoir dans le cas où le visa serait exigé.

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine.

## Art. 17.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à admettre les certificats d'analyse délivrés par les laboratoires officiels de l'autre pays, comme preuve que les produits naturels ou fabriqués d'origine du pays qui a délivré le certificat d'analyse, importé sur le territoire de l'autre, répondent aux prescriptions de la législation intérieure de ce dernier pays.

Chacune des Hautes Parties contractantes conserve le droit de faire procéder, le cas échéant, et notamment en cas de suspicion de fraude, à toute vérification utile nonobstant la production du certificat d'analyse.

La procédure établie par chaque Gouvernement pour assurer, dans les conditions ci-dessus énoncées, le prélèvement des échantillons ainsi que les modèles des certificats seront notifiés à l'autre pays et agréés par lui.

La liste des laboratoires officiels, chargés dans chaque pays de délivrer les certificats d'analyse, sera notifiée par chacun des deux Gouvernements à l'autre, dans le plus bref délai à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

## Art. 18.

Aucun droit intérieur, perçu pour le compte de l'Etat, des autorités locales ou des corporations, grevant actuellement ou à l'avenir, la production, la fabrication ou la consommation d'un produit quelconque dans le territoire d'une des Hautes Parties contractantes, ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les produits originaires et en provenance du territoire de l'autre, que pour les produits similaires indigènes.

## Art. 19.

Les Hautes Parties contractantes se concèdent réciproquement la liberté de transit à travers leurs territoires par chemin de fer, aussi bien que par cours d'eau navigable, par canaux et par voie de l'air; et ceci pour les personnes, les marchandises, les wagons de chemin de fer, les automobiles, les navires, les aéronefs et pour le service postal.

En ce qui concerne la circulation des wagons de chemin de fer les Hautes Parties contractantes reconnaissent applicables dans leurs territoires respectifs les dispositions du Règlement pour l'usage réciproque des wagons de chemin de fer en service international révisé à Copenhague le 4 septembre 1947.

Les marchandises de toute nature, venant de l'une des Hautes Parties contractantes, ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées, rechargées et réemballées.

Il est entendu que les marchandises de provenance quelconque, qui transitent par le territoire d'une des Hautes Parties contractantes ou qui y sont déposées dans des ports francs ou des entrepôts, ne seront pas soumises, à leur entrée dans le territoire de l'autre, à des droits de douane ou à des taxes autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, si les marchandises étaient importées directement du pays d'origine. Cette disposition s'appliquera aussi bien aux marchandises en transit direct qu'à celles qui transitent après avoir été ou transbordées ou réemballées dans un entrepôt.

Si une des Hautes Parties contractantes accorde des avantages plus étendus, que ceux prévus par le présent Traité, à un pays n'ayant pas d'accès direct à la mer, tels avantages pourront être limités au pays indiqué.

Art. 20.

En ce qui concerne la protection réciproque des brevets d'invention, des échantillons et modèles industriels, des marques commerciales et de fabrique, des noms et raisons industriels, de la propriété littéraire et artistique, les Hautes Parties contractantes appliqueront sur leurs territoires respectifs les dispositions des Conventions multilatérales concernant ces matières, dont elles sont signataires.

Il est convenu, en outre, que les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété littéraire, industrielle, artistique et les marques de commerce et de fabrique, sous condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation du Pays..

Art. 21.

Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes, dans les ports de l'autre, seront traités, soit à l'entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux ou les navires de la nation la plus favorisée, et cela tant par rapport aux droits et taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que par rapport au placement de ces navires, leurs chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassins et docks et généralement pour toutes formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs organisations.

Art. 22.

Seront complètement et réciproquement affranchis des droits de tonnage et d'expédition:

a) les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

b) les navires qui, en passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison, soit pour y composer leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

c) les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce. Les droits et taxes sanitaires seront acquittés dans tous les cas.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement, le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage, et la vente des marchandises avariées lorsque l'Administration des douanes en aura donné l'autorisation.

## Art. 23.

Les navires de chacune des Hautes Parties contractantes, entrant dans un des ports de l'autre Partie pour y décharger une partie de leur cargaison provenant de l'étranger, pourront, en se conformant aux lois et règlements du pays, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane sauf ceux de surveillance, qui d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

De la même manière, les navires respectifs pourront passer d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, pour y composer ou compléter leur chargement destiné à l'étranger, sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont ou seront soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

## Art. 24.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes seront libres de faire usage, dans le territoire de l'autre, sous les mêmes conditions, et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins, et établissements pour le sauvetage et l'emmagasiner de la cargaison, des navires et autres objets en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a pas été fait réellement usage des établissements et institutions visés au paragraphe I de cet article.

## Art. 25.

Tout navire de l'une des Hautes Parties contractantes, qui serait forcé par des tempêtes ou par un accident quelconque de se réfugier dans un port de l'autre Partie, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux qui seraient payés en pareil cas par un bâtiment national.

Si cependant le capitaine d'un navire marchand se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

S'il arrivait qu'un navire de l'une des Hautes Parties contractantes fit naufrage, échouât ou souffrît quelque avarie sur les côtes de l'autre Partie, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation, lui permettant en cas de besoin de déposer à terre ses marchandises, ou même de les transborder sur d'autres navires, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débris, ses provisions et gréments, et tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, de même que tous les papiers trouvés à bord d'un tel navire, seront remis au propriétaire ou à ses délégués, sur leur réclamation.

A défaut de propriétaire ou d'agent sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire italien ou hellénique dans le ressort duquel le naufrage ou l'échouement aura eu lieu.

Lesdits Consuls, propriétaires ou agents ne payeront que les frais occasionnés par le sauvetage et par la conservation des objets sauvés.

#### Art. 26.

La nationalité des navires sera constatée d'après les lois de l'Etat, auquel le navire en question appartient, au moyen des titres et patentes se trouvant à bord, délivrés par les autorités compétentes.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre sans une déclaration de retrait de pavillon délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

Jusqu'à la conclusion d'un accord spécial pour la reconnaissance respective des certificats de jaugeage, les navires de chacune des Parties contractantes, mesurés selon des règles basées sur la méthode anglaise (système Moorson) ne seront pas assujettis dans les ports de l'autre Partie, pour le paiement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, la capacité nette de registre inscrite sur les papiers de bord étant considérée comme équivalente à la capacité nette de registre des navires nationaux.

#### Art. 27.

Dans les ports de Grèce et réciproquement dans les ports d'Italie, les capitaines des navires de commerce italiens et réciproquement les capitaines des navires de commerce helléniques, dont les équipages ne seraient plus au complet par suite de maladie ou autres causes, pourront, en se conformant aux lois et règlements de police locaux, engager les marins nécessaires à la continuation du voyage, étant entendu que l'engagement, toujours librement consenti par le marin, sera conclu en conformité de la loi du pavillon du navire.

Les Autorités Consulaires de l'une des Hautes Parties contractantes, ayant leur siège dans le territoire de l'autre, recevront de la part des autorités locales telle aide et assistance qui serait requise en vue de l'arrestation des déserteurs des navires battant pavillon de leurs pays, à l'exception des ressortissants de l'autre Partie contractante.

#### Art. 28.

Le traitement des navires nationaux ou de ceux de la nation la plus favorisée ne s'étend pas:

a) à l'application des lois spéciales pour la marine marchande nationale, en ce qui concerne les encouragements à l'industrie des constructions navales et à l'exercice de la navigation, au moyen de primes ou d'autres facilités spéciales;

- b) aux privilèges concédés aux sociétés pour le sport nautique;
- c) à l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages, y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime;
- d) à l'émigration et au transport des émigrants.

Toutefois un accord spécial pourra être conclu à ce sujet entre les Hautes Parties contractantes, étant entendu que cet accord ne contiendrait aucune disposition discriminatoire de *jure* ou de *facto* au préjudice du drapeau de l'autre Partie contractante vis-à-vis des tiers pays auxquels un pareil droit serait éventuellement accordé en ce qui concerne la compétence et les modalités de jugement de la capacité des navires pour le transport d'émigrants;

- e) au cabotage qui est réservé aux navires nationaux.

Dans le sens du terme cabotage est inclu tout transport de marchandises, qui, même voyageant accompagnées d'un connaissance direct et indépendamment de leur provenance ou de leur destination, sont transbordées, immédiatement ou non, dans les ports de l'une des Hautes Parties contractantes, pour être transportées dans un autre port de la même Partie contractante. Les mêmes dispositions s'appliquent en matière de transport de passagers même munis de billets directs;

- f) à l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des deux Etats.

#### Art. 29.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ouvrir, aussitôt que possible, des négociations en vue de conclure un ou plusieurs accords spéciaux pour assurer, dans la plus large mesure possible, aux travailleurs de chacun des deux Pays sur le territoire de l'autre et à leurs ayants-droit l'égalité de traitement avec les nationaux en tout ce qui touche l'application des lois concernant la protection du travail, l'assistance médicale et hospitalière et les assurances sociales contre les différents risques.

#### Art. 30.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Athènes aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur trente jours après l'échange des ratifications et aura une durée de cinq ans après laquelle le présent Traité pourra être dénoncé en tout temps, en restant en vigueur pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont apposé leurs signatures et leurs sceaux.

FAIT à San Remo, en double expédition le 5 novembre 1948.

Pour l'ITALIE

SFORZA

Pour la GRECE

TSALDARIS

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarci.

(È approvato).

**Presentazione di disegno di legge  
d'iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Longoni ha presentato un disegno di legge concernente la disciplina delle indennità relative a requisizione praticate dagli alleati ed agli inerenti danni » (740).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Annunzio di interpellanze.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze:

Al Ministro dell'interno, sull'eccidio causato dalla Polizia a Torremaggiore (provincia di Foggia) (168).

BOSI, TAMBURRANO, GRAMEGNA.

Al Ministro dell'interno: sulle cause e le conseguenze dei luttuosi fatti di Torremaggiore (Foggia) (169).

LEPORE, CINGOLANI, RUSSO,  
TAFURI, DE PIETRO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le sue opinioni sulla direzione politica e dell'ordine pubblico in provincia di Foggia e quali misure abbia preso o intenda prendere contro i responsabili dei fatti sanguinosi di San Severo (28 novembre) e Torremaggiore (29 novembre) i quali hanno costato la vita a tre lavoratori agricoli. (170).

ALLEGATO, ROLFI.

Al Ministro dell'interno, sui continui soprusi e sulle inaudite violenze compiute dalla forza pubblica di Reggio Calabria a danno dei lavoratori, come a Villa S. Giovanni, a Polistena, a Gallico e a Campo Calabro, dove gli agenti, a servizio non della legge, ma degli agrari e datori di lavoro, a scopo intimidatorio, provocano, percuotono, arrestano, allo scopo evidente di far fallire i tentativi delle organizzazioni sindacali, intesi a migliorare la grave situazione della classe lavoratrice (171).

MUSOLINO.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

LEPORE, segretario:

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per conoscere:

a) se siano in grado di precisare la estensione e la entità dei danni arrecati dalla rotta dell'argine sinistro del fiume Reno accaduta nella notte sul 27 novembre nell'argine sinistro del fiume Reno in località Gallo di Poggio Renatico;

b) quali disposizioni siano state prese di urgenza per contenere e ridurre l'invasione delle acque nelle campagne, e quali altri provvedimenti saranno presi per prosciugare e restituire alla coltivazione le vaste estensioni di terreno sommerse dalle acque e per riparare i fabbricati rustici e di abitazione;

c) quali aiuti abbiano fatto distribuire ai sinistrati assegnati alle autorità locali per soccorsi necessari alle popolazioni colpite dal disastro, formate quasi esclusivamente da mezzadri, coltivatori diretti e operai agricoli, che hanno perduto ogni loro avere e sono rimasti privi delle provviste faticosamente messe da parte per la stagione invernale;

d) se sono in grado di presentare il programma delle opere da eseguirsi per il rafforzamento delle arginature del fiume Reno, per la sistemazione dell'alveo, e per assicurare lo scarico delle piene del fiume, dando un assetto definitivo al regime idraulico della bassa bolognese che fu studiato fino dal principio dell'ottocento ed ebbe principio di attuazione sotto il dominio napoleonico. (991).

OTTANI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se, considerata la eccezionale gravità dei danni arrecati dalla inondazione e allagamento di un vasto territorio nelle provincie di Ferrara e di Bologna causata dalla rottura dell'argine del fiume Reno presso il ponte di Malalbergo, per la quale sono state distrutte le coltivazioni, deteriorati i fabbricati, perdute centinaia di capi di bestiame e distrutta la sistemazione

agraria del terreno, non creda di dare ordine alle competenti intendenze di finanza di sospendere la esazione di tutte le imposte e sovrinposte iscritte a ruolo a carico dei contribuenti compresi nelle zone sinistrate; salvo poi, dopo un più esatto accertamento della estensione e della entità del disastro e dei danni subiti dalle popolazioni, in relazione alla perdita o diminuita potenzialità produttiva dei terreni, disporre una straordinaria revisione catastale per la diminuzione delle imposte, ed anche una rettifica dell'imponibile per la patrimoniale progressiva (992).

OTTANI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i risultati dell'inchiesta disposta e per sapere se sono state accertate responsabilità della forza pubblica ed in caso affermativo se i responsabili siano stati denunciati all'autorità giudiziaria, sempre a proposito dei fatti luttuosi di Torremaggiore. (993-Urgenza).

LANZETTA.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della particolare situazione delle Borgate periferiche di Roma denominate Caroni e Focaccia, i cui abitanti non sono ancora riusciti a ottenere, a causa delle annose controversie tra il comune di Roma e i nominati Caroni e Focaccia, alcun servizio pubblico (acqua, fogne, strade, igiene, sicurezza, assistenza, ecc.); per sapere, inoltre, quali provvedimenti intenda promuovere perchè non si continui a subordinare all'esito delle controversie indicate la possibilità per il comune di Roma di intervenire a profitto delle Borgate stesse e a favore degli abitanti locali, i quali contribuiscono, al pari degli altri cittadini di Roma, alla spesa dei servizi pubblici che non riescono a ottenere. (994).

CANALETTI GAUDENTI.

Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, premesso che con l'articolo 14 del decreto legge-luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, fu autorizzata la spesa di lire 30.000.000 per l'istituzione di una facoltà di agraria presso l'università di Sassari;

che sulla base di tale provvedimento, predisposti i piani didattici e finanziari, il Ministero

della pubblica istruzione autorizzò l'apertura del 1° corso degli studi di agraria per l'anno scolastico 1946-47, e successivamente degli altri corsi, fino all'ultimo, che ha iniziato il suo funzionamento quest'anno;

che l'Università di Sassari ha preso impegno di ottemperare a tutte le condizioni poste dal Tesoro per quanto concerne il numero dei posti di ruolo, la fornitura dei locali idonei, il contributo degli enti locali, ecc.;

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro non ritengano opportuno e urgente provvedere alla regolare istituzione di tale facoltà di fatto funzionante e rispondente a riconosciute e improrogabili esigenze dell'agricoltura sarda, bisognosa di specialisti che ne svecchino i metodi, ne accrescano la produttività e collaborino alla vasta opera di bonifica.

Pensano che ciò eliminerebbe fra l'altro le giuste apprensioni delle famiglie degli studenti e degli studenti stessi, alcuni dei quali, alla vigilia di conseguire la laurea, ignorano se e quale valore giuridico e pratico avrà il loro titolo accademico.

Pertanto chiedono si riconosca alla presente interrogazione il carattere di urgenza (995).

LAMBERTI, AZARA, CARBONI, VACCARO, LODATO, DE PIETRO, LANZARA, RUBINACCI, GIARDINA, SANMARTINO, MENGHI, MAGRÌ, BOSCO LUCARELLI, BOSCO, RUSSO, JANNUZZI, ANGELINI, FOCACCIA, RICCIO.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritenga di interesse generale e regionale istituire mediante un disegno di legge l'Ente di irrigazione per la Calabria, così come è stato fatto per la Puglia e la Lucania con decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, e successivo decreto ministeriale 10 maggio 1947, allo scopo di studio, di ricerche e di attuazione della regolamentazione idrica della Regione, la quale abbondante di acque com'è potrà risolvere uno dei fondamentali problemi per la sua economia e concorrere alla trasformazione agraria quale è desiderata dalla popolazione agricola calabrese (996).

MUSOLINO.

Noi sottoscritti interroghiamo il Ministro delle finanze per sapere:

1° se non ritenga rispondente al nostro sistema legislativo che sia considerato agrario, soggetto alla relativa imposta e non a quella di ricchezza mobile di categoria B, il reddito realizzato da diretti produttori che, in forma associata e più comunemente in forma cooperativa, effettuano lavorazioni dei propri prodotti che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2135 Codice civile;

2° se, dato il dissenso esistente tra la Commissione centrale delle Imposte dirette e la Magistratura ordinaria, circa l'abrogazione o meno degli articoli 29 e 30 della legge 8 giugno 1931, n. 1231, per effetto degli articoli 4 e 25 della legge 29 giugno 1939, n. 976, in attesa che si abbia una parola definitiva da parte della suprema Corte di cassazione, oppure una ulteriore norma giuridica che riconfermi le disposizioni contenute nei suddetti articoli 29 e 30, non ritenga rispondente a giustizia tributaria che da parte degli Uffici delle imposte si proceda agli accertamenti a carico delle cooperative per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, in modo che l'imposta da pagarsi non risulti superiore a quella che sarebbe dovuta applicando agli articoli 29 e 30 suddetti;

3° se non ritenga assolutamente necessario e rispondente ai principi del nostro sistema tributario inserire nella legge sulla riforma degli ordinamenti fiscali, una precisa norma che dichiari agrario il reddito realizzato con le lavorazioni che rientrano nelle attività previste dall'articolo 2135 Codice civile;

4° se, infine, non ritenga di dichiarare esenti da ogni tributo le piccole cooperative per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che restituiscono totalmente o quasi ai propri soci i prodotti ottenuti dalla lavorazione di quelli agricoli rispettivamente conferiti (997).

ALDISIO, MENGHI.

#### *Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui il limite di età protratto a 70 anni per i primari ospedalieri e per le molte altre categorie di funzionari, a norma del decreto

legge 3 maggio 1948, n. 948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1948, non viene applicato per i direttori e primari degli ospedali psichiatrici. Trattasi di una categoria di medici che lavorano nella più difficile delle branche della medicina con scarsi utili professionali e poche soddisfazioni intime morali. Forse che questi medici manicomiali esauriscono prima degli altri colleghi di altre branche le energie mentali? Perché condannarli anzi tempo ad una pensione di fame e a una vecchietta miseranda?

Meritevoli di ogni riguardo, non è giusto né umano un trattamento differenziato (871).

TALARICO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* dell'Africa italiana, per conoscere se non siano maturati i termini onde far smettere da parte del Ministero del tesoro i duplicati di quei titoli di valore consolidato 5 per cento a favore di quei privati cittadini che nel 1942 si trovavano in Africa Orientale ed avevano detti titoli in custodia od in deposito presso le banche locali, titoli che dette banche, giusto quanto disposto dalle Autorità governative, distrussero rilasciando però regolare ricevuta ai possessori dei medesimi. Bisogna tener conto che non solo non è stato mai loro pagato alcun interesse da quel tempo, ma molti di quei detti titoli a scadenza novennale scadranno proprio con la fine del corrente anno 1949 (872).

TALARICO.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Desidero sapere se domani, dopo la discussione delle domande di autorizzazione a procedere, si continuerà subito la discussione del progetto Merlin.

PRESIDENTE. Prima del progetto Merlin si debbono discutere i disegni di legge per la soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale e per l'estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

CINGOLANI. Di fronte alla scarsa urgenza di questi provvedimenti, vorrei domandare

1948-49 — CCCXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1949

che al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani fosse posta la continuazione della discussione del progetto Merlin (dato che siamo arrivati ormai alle dichiarazioni dei rappresentanti di Gruppo) e che tale discussione seguitasse venerdì, senza altri argomenti all'ordine del giorno. Chiederei poi, se è possibile, che venerdì mattina si facesse seduta per discutere le modificazioni al Regolamento del Senato.

FERRARI. Venerdì mattina si terranno molte riunioni di Commissioni.

PRESIDENTE. Vi è anche il seguito della discussione del disegno di legge per il mantenimento in servizio dei magistrati, discussione alla quale parteciperanno il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro.

CINGOLANI. Insisto nelle mie richieste e faccio formale proposta perchè parte della seduta di domani e l'intera seduta di venerdì vengano dedicate al progetto Merlin. Ultimamente arrivammo ad un accordo generale per cui fu votata all'unanimità la chiusura della discussione generale, riservando ai rappresentanti dei Gruppi la facoltà di esprimere il loro pensiero, secondo il nostro Regolamento. Per quanto riguarda i progettini dei quali l'onorevole Presidente ci ha dato adesso l'annuncio come iscritti all'ordine del giorno di domani, siamo d'accordo. Penso che la discussione di essi possa andare avanti piuttosto rapidamente. Per quel che riguarda il disegno di legge per i magistrati, è certo che esso impegnerà tutta la seduta di venerdì. Avremo poi la settimana di vacanza, secondo la consuetudine, per un doveroso riguardo ai nostri amici impegnati nel Congresso di unificazione socialista. Vengono poi le vacanze di Natale. Il progetto Merlin rischia così di rimanere monco. Noi rischiamo di doverne continuare la discussione dopo Natale e ciò non è serio, data l'importanza del progetto. Io raccolgo anche fuori di qui delle voci scettiche e scanzonate secondo le quali noi faremmo in modo di insabbiare il progetto prima di arrivare alla votazione. (Perdonatemi se sono franco). A questo ci opponiamo e ci opporremo in tutti i modi, perchè ciascuno deve assumere secondo coscienza le proprie responsabilità. Chiedo quindi che il progetto Merlin venga discusso nella seduta di domani.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Per quanto l'argomento delle vacanze non abbia costituito in modo particolare oggetto della discussione, ma sia solo apparso come accenno da parte dell'onorevole Cingolani, credo che sia il caso di sollevare il quesito se queste vacanze siano opportune. L'onorevole Cingolani ha parlato di vacanze ed ha, contemporaneamente, detto che abbiamo molto da fare; ora, se noi vogliamo arrivare ad una definizione rapida di quello che dobbiamo esaminare e decidere non dobbiamo far vacanza. D'altra parte, le vacanze di oggi ci porranno in questa condizione: che facilmente arriveremo alla vigilia del Natale senza aver finito quel lavoro che ci proponiamo definire, mentre ciascuno di noi preferirebbe arrivare all'esaurimento dei lavori qualche giorno prima della vigilia del Natale. Sarei contrario, quindi, a queste vacanze, chieste d'improvviso e quasi di autorità.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Ci tengo a dichiarare che non ho voluto fare la proposta di sorpresa; ho creduto, come vecchio parlamentare, che si volessero far sospendere le sedute in vista di un congresso politico a cui partecipano dei parlamentari. Ma in ogni caso, tutto ciò, sia come non detto.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Sembra a me che la proposta di non fare vacanza sia la più illogica perchè, indipendentemente dal progetto Merlin, vi è anche un progetto Macrelli che avevamo preso impegno di discutere. Se ci sarà una settimana di vacanza, tutto ciò non si potrà fare.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Circa l'ordine dei lavori, vorrei far notare che sarebbe opportuno discutere il progetto Berlinguer prima o contemporaneamente al progetto Merlin.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, sa ella se per questo progetto c'è una tale unanimità di consensi da poterlo discutere subito?

RIZZO DOMENICO. Credo di sì.

Una voce. No, non c'è.

PRESIDENTE. Vedremo se sarà possibile discutere il disegno di legge Berlinguer prima (di passare alla discussione degli articoli del progetto Merlin).

Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MERLIN Angelina. - Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. BERLINGUER ed altri. - Soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale (531).

2. Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (570).

IV. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore BENEDETTI Tullio, per il reato di diffamazione continuata a mezzo della stampa (articoli 595, 81 e 57 del Codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) e per il reato di omessa pubblicazione di rettifica (articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. XLV*);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. XIX*);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico

senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (*Doc. LVI*).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (492).

2. MACRELLI ed altri. - Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (545-*Urgenza*).

4. CASO. - Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) (402).

5. Istituzione del Consiglio superiore delle Forze Armate (621).

VI. Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. LXXXIII*).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti